



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
MASTER IN CRIMINOLOGIA SOCIALE
II LIVELLO

TITOLO:

**CARCERE E RIEDUCAZIONE. NOTE TRATTE DA
UN'ESPERIENZA SUL CAMPO**

CANDIDATO:

Dott.ssa Astrix Bianchi

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Andrea Borghini

ANNO 2016

*Non fatemi vedere i vostri palazzi
ma le vostre carceri, perché è da esse
che si misura il grado di civiltà di una nazione.*

Voltaire

INDICE

Introduzione	p. 1
CAPITOLO I: Gli elementi costitutivi del tasso di recidiva. Il carcere come “scuola del crimine”	8
CAPITOLO II: Il trattamento	16
1. Cenni sui principi fondativi della pena.....	16
2. Il trattamento: una definizione tecnica.....	18
3. L’osservazione scientifica della personalità e il programma di trattamento.....	20
CAPITOLO III: Gli elementi del trattamento rieducativo	24
1. La partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa	24
2. Il lavoro.....	26
3. L’istruzione.....	28
4. Le attività culturali, ricreative e sportive.....	32
4.1. L’arteterapia.....	33
4.2. Lo sport.....	34
4.3. Le tecniche di meditazione e rilassamento.....	35
4.4. I laboratori teatrali.....	37
5. Alcune criticità nella programmazione delle attività trattamentali.....	39
CAPITOLO IV: Il bravo educatore	41

Conclusioni.....49

Appendice: Le tecniche di colloquio: errori da non fare e trucchi del mestiere.....51

Bibliografia generale di riferimento.....67

Ringraziamenti.....69

INTRODUZIONE

«In natura non esistono mostri, solo l'ambiente umano può generarli».

Quando una giovanissima detenuta del carcere “Don Bosco” di Pisa ha pronunciato questa frase, ho sussultato. In qualche modo, è stata questa la stella polare che ho seguito durante il percorso che mi ha condotto fino al presente elaborato. La straordinaria potenza di queste parole, la loro profondità, la consapevolezza che vi è dietro, mi hanno colpito e indotto a riflettere su che cosa si possa – e debba – fare per queste persone, sforzandomi di dare concretezza a quella che è la retorica della rieducazione.

Troppo spesso, infatti, ci si riempie la bocca di frasi inneggianti all'art. 27 della nostra Costituzione senza affondare le mani nella realtà delle carceri italiane, senza confrontarsi direttamente con le persone ristrette, senza sapere in cosa consista realmente la rieducazione del reo.

Quello penitenziario è un mondo che da sempre solletica l'immaginario collettivo, alimentando passioni e pregiudizi, stereotipi positivi e negativi, prese di posizione e perfino campagne elettorali, ma bisogna riconoscere che molti di quelli che parlano di carcere, in carcere non sono mai entrati. Va detto anche che rispetto a questo tema le effettive possibilità di conoscenza diretta sono assai limitate e come spiegheremo meglio nel primo capitolo, fare ricerca all'interno degli istituti di pena non è affatto facile.

Grazie ad un tirocinio attivato nell'ambito del master universitario in Criminologia sociale, ho avuto la possibilità di trascorrere molte ore al fianco dell'area educativa del “Don Bosco” di Pisa, toccando con mano quel labirinto di contraddizioni che è il carcere. Così imprevedibile nella sua prevedibilità, così dinamico nella sua staticità, il carcere ha da subito risvegliato in me un'irrefrenabile voglia di indagare, di studiare, di capire cosa si possa fare in concreto per abbattere la recidiva e migliorare le condizioni del sistema carcerario italiano, anche al fine di aumentare la sicurezza sociale.

Il carcere cambia ininterrottamente, è in continua riforma, ma in fondo rimane sempre lo stesso, con i suoi processi di stigmatizzazione, di disculturazione, di prigionizzazione. Anche questi processi saranno oggetto di indagine nel corso del presente lavoro, allo scopo di capire dove sia possibile intervenire per disattivare quei meccanismi che portano il reo all'abbruttimento e all'emarginazione sociale, condannandolo con buona probabilità alla reiterazione dei comportamenti criminosi o devianti; per questo motivo, la

popolazione detenuta è da sempre considerata una delle principali fonti di insicurezza sociale.

Ciò che accomuna un po' tutti gli studi sul tema, nei più diversi ambiti, è la critica e di certo anche in questa sede le critiche non mancheranno, ma cercando di non fossilizzarsi sulle valutazioni negative che troppo spesso del carcere si fanno, quello che nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare è stato fornire chiavi di lettura alternative e possibili soluzioni.

È bene poi specificare che benché nel corso di questo lavoro, per comodità, si sia talvolta parlato di “sistema” carcerario, in realtà un vero sistema non esiste, un nocciolo omogeneo non c'è, e sarebbe invece più corretto parlare di “arcipelago”. Data la grande varietà dei regimi carcerari, sia per quel che concerne la configurazione amministrativa, sia per tutto quello che attiene alle caratteristiche strutturali, ogni carcere è un mondo a sé. L'ubicazione geografica, l'entità del sovraffollamento, ma soprattutto, come vedremo, l'umanità e la competenza della direzione e del personale penitenziario possono incidere significativamente sulla fase di esecuzione della pena, qualificando di conseguenza anche il futuro del reo una volta scarcerato.

Questa tesi è il frutto di una ricerca bibliografica a cui ha fatto seguito, oltre all'esperienza diretta all'interno di una Casa circondariale, un'attenta lettura di numerosi fascicoli dei detenuti a cui ho avuto accesso grazie alla disponibilità dell'area educativa del “Don Bosco” di Pisa. Immergersi nelle storie di queste persone si è rivelato un aiuto prezioso per comprendere alcune dinamiche penitenziarie, le lacune e i bisogni che affliggono la popolazione detenuta, soprattutto in termini di rieducazione, che come vedremo rappresenta il *focus* di questa ricerca.

La struttura della tesi è data da quattro capitoli, il primo dei quali è stato concepito come una sorta di capitolo propedeutico, allo scopo di introdurre tutti quei concetti che serviranno poi a comprendere i capitoli successivi. Poiché il primo capitolo assolve al compito di tracciare le linee guida del contesto in cui ci si muoverà in seguito, ho preferito non suddividerlo in paragrafi, lasciando che il discorso fluisse come un unico blocco grazie al quale sarebbe stato poi possibile arrivare a capire perché la rieducazione del reo, svolta in modo corretto e consapevole, possa rivelarsi tanto importante.

Infatti, il tema centrale di questo capitolo è il tasso di recidiva, che nel nostro Paese permane sempre piuttosto alto. Oltre a favorire un clima di insicurezza sociale, ciò comporta una lievitazione della spesa pubblica, essendo i costi di mantenimento degli istituti penitenziari particolarmente ingenti. Si rende pertanto necessario, a mio avviso,

insistere sull'importanza del trattamento che se eseguito con professionalità e competenza potrebbe essere la chiave per abbattere il tasso di recidiva, a beneficio della sicurezza sociale e con un conseguente, notevole, risparmio per le casse pubbliche.

Grazie alla mia esperienza in carcere e allo studio di un numero consistente di fascicoli dei detenuti, ho potuto prendere atto di molte criticità che affliggono il sistema penitenziario, nonché di diverse violazioni dei diritti dei detenuti. Per ragioni di praticità e di spazio, però, essendo questo un tema assai inflazionato, si è preferito in questa sede non puntarvi l'attenzione concentrandosi piuttosto sulle modalità per ridurre i fattori criminogeni legati ad una permanenza prolungata in carcere. La reclusione all'interno degli istituti di pena, infatti, non soltanto non è in grado di ridurre la delittuosità, ma comporterebbe essa stessa un effetto criminogeno, rendendosi paradossalmente responsabile dell'aumento del tasso di recidiva. Questo perché, a parte qualche rara eccezione, i penitenziari finiscono per rappresentare istituzioni meramente custodiali, spesso poco efficienti e funzionali, ma non rieducative. Il carcere diventa in questo modo una sorta di “scuola del crimine” e come si può facilmente immaginare il fenomeno si ripercuote con conseguenze disastrose su tutta la società.

Nel corso del primo capitolo, si procede all'analisi degli elementi che rendono il tasso di recidiva così elevato e di tutti quei fattori che vanno ad inficiare la prospettiva di reinserimento sociale dei ristretti. Cercheremo di spiegare perché per il soggetto scarcerato esista quella che Francesca Vianello definisce “una sorta di condanna a delinquere” e come si potrebbe, pur non senza difficoltà, porvi rimedio.

Dopo aver indagato i meccanismi che portano i detenuti a reiterare i comportamenti criminosi una volta usciti dal carcere, benché, come vedremo, l'ordinamento penitenziario¹ tenga in considerazione l'esigenza di evitare influenze nocive reciproche, si cominciano a suggerire alcune soluzioni, invero senza neanche discostarsi troppo da quelle già proposte dalla normativa, troppo spesso disattesa.

Il tentativo è quello di valutare quali siano i mezzi e gli strumenti più idonei per combattere l'esclusione sociale e la marginalità in cui i rei erano confinati già prima di fare il loro ingresso in carcere e nella quale sono destinati a tornare una volta liberati, se non si interviene tempestivamente.

¹ Con ordinamento penitenziario (OP) ci si riferisce alla Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante il titolo “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e alle successive modifiche.

Nonostante le croniche carenze di personale e di investimenti che affliggono gli istituti di pena pongano un grosso ostacolo alle effettive possibilità di rieducazione e risocializzazione, prevenire la recidiva è possibile e nei capitoli successivi tenteremo di illustrare quale sia la *conditio sine qua non*.

Prima di addentrarci in questa tematica, però, si è scelto di dedicare il secondo capitolo al trattamento, spiegando in che cosa consista tecnicamente e prendendo in esame la normativa di riferimento. Il primo paragrafo contiene un breve *excursus* dei principi fondativi della pena, dedicando naturalmente una particolare attenzione alla funzione rieducativa. Si prosegue poi, nel secondo paragrafo, chiarendo cosa si intenda per “trattamento” dandone una definizione tecnica e concentrandosi su quello rieducativo che, come vedremo, si distingue da quello penitenziario che ha una valenza più generale.

Prima di passare al terzo capitolo, si è scelto di trattare il tema dell’osservazione scientifica della personalità, chiarendo in che cosa consista e come si giunga all’elaborazione del programma di trattamento. In questo frangente, si è colta l’occasione per dar conto di una delle problematiche più ostiche che affliggono il personale preposto alla rieducazione, ovvero l’assenza di sentenze scritte in modo sufficientemente esauriente e utile per la fase di esecuzione penale.

Il terzo capitolo concerne tutti quegli elementi che rendono possibile il trattamento rieducativo e attraverso i quali i detenuti riacquistano (o acquistano per la prima volta) le abilità sociali, la capacità di rispettare le regole e il senso di responsabilità da impiegare nel mondo libero una volta scarcerati.

Il primo elemento preso in esame è la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa. Dato che il fine ultimo del trattamento rieducativo è il reinserimento sociale del condannato, è ovvio che non si possa prescindere dall’intervento diretto di quella società nel cui tessuto tale reinserimento deve poi concretizzarsi.

Dopo aver illustrato la normativa che regola l’ingresso in carcere delle persone esterne e i benefici che queste apportano nei confronti dei detenuti in termini di risocializzazione, si passa alla trattazione dell’unico elemento del trattamento rieducativo obbligatorio per i condannati in via definitiva, ovvero il lavoro, al quale l’art. 20 dell’ordinamento penitenziario attribuisce una funzione esclusivamente trattamentale, rifuggendo gli scopi punitivi previsti in passato.

Particolare attenzione viene poi dedicata all’istruzione e alla formazione culturale in generale, ai numerosi vantaggi che essa comporta per i detenuti e agli ostacoli che essa incontra nel contesto penitenziario.

A questo punto, si prendono in considerazione alcune delle attività culturali, ricreative e sportive che si ritiene svolgano un ruolo fondamentale nel contesto del trattamento rieducativo. In particolare, si sono passate in rassegna quelle attività a matrice espressiva che inducendo alcuni cambiamenti positivi nell'atteggiamento, nella visione di se stessi e soprattutto nella capacità di interagire con gli altri, costituiscono un completamento assai efficace della rieducazione. Si tratta dell'arteterapia, dello sport, delle tecniche di meditazione e rilassamento e dei laboratori teatrali.

Come vedremo nel corso del terzo capitolo, tali attività svolgono una funzione fortemente risocializzante e rappresentano pertanto un valido aiuto per il reinserimento nella società libera dei detenuti, oltre a fornire una nuova e più positiva lettura della propria condizione detentiva.

Nella programmazione e nella realizzazione delle attività trattamentali, però, si incontrano non poche difficoltà delle quali si è cercato di dar conto nell'ultimo paragrafo del terzo capitolo, prendendo spunto dalle condizioni specifiche della Casa circondariale di Pisa. Durante la mia esperienza in carcere, infatti, mi è stata offerta la possibilità di assistere alle discussioni di un gruppo di lavoro chiamato da una commissione ispettiva a trovare soluzioni per incrementare le attività trattamentali e in questa occasione ho potuto prendere atto delle principali criticità.

Nel corso di questo capitolo, si sono fatti dei brevi cenni di carattere normativo, evidenziando uno scollamento tra la realtà penitenziaria e le previsioni legislative, soprattutto quelle più ambiziose e moderne. Al di là della valorizzazione della funzione rieducativa, infatti, il nostro ordinamento penitenziario non ha rinunciato a tutte quelle misure disciplinari prettamente coattive e restrittive che fanno del carcere un'istituzione totale ancora inefficace e avulsa dal resto della società.

Sebbene le novità relative al potenziamento del processo trattamentale siano riuscite appena parzialmente ad incidere sulla vita della popolazione detenuta, non è detto che ci si debba rassegnare ad una cieca accettazione dello *status quo*. Secondo la mia modesta opinione, infatti, pur in assenza di un'organica programmaticità, il singolo operatore può intervenire con le sue competenze e attitudini personali a colmare le lacune del sistema. Per questo motivo, il quarto e ultimo capitolo di questo elaborato è dedicato a tutti quegli aspetti e competenze che fanno degli operatori del trattamento le figure in grado di sovvertire il destino apparentemente ineluttabile del detenuto.

In quanto tema centrale e vera colonna portante di questa tesi, "Il bravo educatore" è stato concepito come un capitolo a se stante, non ulteriormente scisso in paragrafi, in

modo da dare spazio e risalto a quella che a mio avviso è la principale soluzione in termini di abbattimento del tasso di recidiva...e non solo.

Pur non senza una buona dose di utopismo, ho ideato il quarto capitolo come una sorta di piccolo “manuale” per tutti gli operatori del trattamento (educatori, esperti ex art. 80, insegnanti, ministri di culto, cappellani, volontari e lo stesso personale di Polizia penitenziaria) che entrano in contatto con i ristretti, ma in particolare per i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica che sono chiamati ad assumersi la diretta responsabilità del trattamento individualizzato.

Pur accostandosi al tema con un certo grado di umiltà, nel corso di questo ultimo capitolo non si è mancato di prendere posizioni nette, valutando con spirito critico come le figure titolari della rieducazione si avvicinano al compito a cui sono chiamate ad assolvere. In particolare, si è insistito sulla preparazione che queste ultime dovrebbero avere, cercando di spiegare quanto e perché sia importante avere una formazione in criminologia e in vittimologia per svolgere il lavoro di rieducazione.

Per la stesura di quest’ultimo capitolo non è stato facile affrancarsi dalla retorica che avviluppa tutto il tema della rieducazione, non di rado affrontato con una certa acriticità. Non sempre ci siamo riusciti e di questo ne siamo consapevoli, ma la speranza è quella di essere stati almeno in grado di restituire al lettore quanto sia importante avviare percorsi di rieducazione e risocializzazione per i rei, descrivendone alcuni.

Ai quattro capitoli fa seguito un’appendice sulle tecniche di colloquio da utilizzare nel relazionarsi ai detenuti, per la stesura della quale mi sono avvalsa in larga misura degli insegnamenti di Silvio Ciappi, criminologo e docente universitario di psicologia e sociologia della devianza. Inoltre, ho fatto tesoro delle lezioni che ho appreso e degli errori che io stessa ho commesso durante il mio tirocinio per poi tradurli nell’appendice.

Questa tesi nasce come tentativo di esplorare il mondo della rieducazione del reo cercando di oltrepassare quell’ideologismo dilagante e acritico che spesso caratterizza questo tema, ma auspicando allo stesso tempo l’affermarsi di una nuova cultura sociale della pena: un cambiamento radicale non tanto a livello normativo, quanto nella mentalità delle persone ed in particolare nella *forma mentis* di tutto il personale chiamato ad entrare in contatto con i detenuti.

Il carcere migliore non esiste, sosteneva Alessandro Baratta. Trovandosi abbastanza in disaccordo con tale drammatica convinzione e confortati dall’esistenza di istituti a vocazione trattamentale, sicuramente più umani e funzionali degli altri, ci siamo imbarcati in questa impresa: dimostrare come attraverso alcuni strumenti e accorgimenti le

condizioni dell'universo penitenziario possano migliorare, con conseguenti ripercussioni di cui possa beneficiare l'intera collettività.

Ben consapevoli di mostrare il fianco a critiche di varia natura e genere, ci siamo lasciati guidare dall'intento, forse fin troppo pretenzioso, di richiamare l'attenzione su una questione tanto scottante, quanto fondamentale per la società, cercando anche di sensibilizzare il lettore circa l'opportunità di far seguire ad ogni soggetto detenuto un valido programma trattamentale.

CAPITOLO I

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TASSO DI RECIDIVA. IL CARCERE COME “SCUOLA DEL CRIMINE”

Nonostante la recente qualificazione della rete EPE (Esecuzione penale Esterna), l'Italia rimane un sistema carcerario-centrico. Di conseguenza, è qui, in carcere, che occorre svolgere il grosso del lavoro affinché gli autori di reato non tornino a commettere crimini.

Da tempo l'Unione Europea chiede agli Stati Membri di porsi come obiettivo l'abbattimento del tasso di recidiva, anche tenendo conto degli esorbitanti costi di mantenimento dell'universo penitenziario².

È bene ricordare che nel nostro Paese il tasso di recidiva si aggira attorno al 70%³ e questo è un dato che merita sicuramente un'attenta riflessione: chi ha commesso un reato, chi ha fatto, in un modo o nell'altro, del male a qualcuno, è pronto a farlo di nuovo se non trattato con un adeguato programma di recupero. Pertanto, alle innumerevoli vittime di reato, poco importa di pene più lunghe e severe se alla fine della detenzione sussiste ancora il rischio di una vittimizzazione, per sé o per gli altri.

Ecco che allora occuparsi dei reati, distinguerne le varie tipologie, tentare di capire il funzionamento dei crimini, non significa colludere o giustificare, ma piuttosto prevenire. *«Se teniamo presenti le differenze, e non ci facciamo spaventare dalle “somialtanze”, possiamo avvicinarci a questi soggetti con un po' meno paura, un po' meno disprezzo e un po' più voglia di capire»*⁴. Capire, per esempio, quali siano i comportamenti a rischio, dove per rischio si intende sia la possibilità di subire che di agire l'evento criminoso, a beneficio della sicurezza sociale e della prevenzione delle recidive.

D'altro canto, si ritiene opportuno evidenziare quanto possa essere difficoltoso per un ricercatore sociale entrare in carcere, non essendo il sociologo una figura prevista dall'ordinamento penitenziario. Inoltre, si continuano a registrare da parte dell'Amministrazione penitenziaria forti resistenze e diffidenze nei confronti della ricerca

² Si calcola che mantenere in carcere un detenuto abbia un costo compreso tra le cento e le centoventi euro al giorno.

³ Poiché sul tasso di recidiva non esistono in Italia ricerche autorevoli, il dato non può ritenersi certo e perfettamente affidabile, ma la letteratura si è ormai allineata su questo numero.

⁴ P. Giuliani, C. M. Xella, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2011, p. XXIV.

sociale, talvolta considerata «più come un'indebita intrusione che come una risorsa»⁵. Non a caso, nella manualistica universitaria italiana, quasi non esistono testi che affrontino in maniera specifica e organica il tema del carcere. Ciononostante, è possibile per il ricercatore sociale trovare degli *escamotages* per entrare in carcere e fare ricerca, conquistando il campo di studio.

Grazie all'attivazione di un tirocinio formativo nell'ambito di un master universitario, ho potuto godere di un'esperienza tanto intensa quanto proficua all'interno della Casa Circondariale "Don Bosco" di Pisa.

La prima cosa che ho imparato, appena arrivata, è che la sola assenza della figura di vertice, il direttore, è sufficiente a mandare in tilt l'intero funzionamento dell'istituto; la temporanea menomazione di un ingranaggio, qui rappresentato dalla firma del direttore, basta da sé ad inceppare tutti i meccanismi del "sistema carcere", necessitando ogni decisione, dalla più banale e routinaria, alla più importante ed incidente sui diritti del detenuto, del benessere del direttore.

Un esempio su tutti è la mancata autorizzazione per il "nuovo giunto" ad effettuare la telefonata cui ha diritto ai sensi dell'art. 29, co. 1, ordinamento penitenziario. Quando un soggetto fa ingresso in carcere, provenendo dalla libertà o per trasferimento da altro istituto, questi deve essere posto nelle condizioni di avvertire i propri congiunti. Se però il direttore, al quale spetta il compito di autorizzare il contatto telefonico, non è presente, possono passare diversi giorni prima che ciò avvenga, con comprensibili ripercussioni psicologiche che possono condurre il detenuto, senza esagerare, fino a tentare il suicidio.

Subito dopo, ciò che mi ha molto colpito riguarda la spinosa questione degli imputati, ovvero i numerosi detenuti giudicabili, appellanti e ricorrenti che non essendo condannati definitivamente lamentano una costante esclusione da quasi tutte le attività previste dalla programmazione del carcere⁶. E ora ne vedremo il motivo.

In primo luogo, è opportuno specificare che il nostro Paese sta conoscendo un massiccio aumento delle persone detenute in misura cautelare⁷. Poiché le attività da

⁵ F. Vianello, *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma, 2012, p. 57.

⁶ Sull'importanza per il detenuto di svolgere delle attività in carcere si vedano i capitoli successivi.

⁷ Al 30 aprile 2010 l'Italia si trovava all'ottavo posto in Europa per la percentuale di persone in attesa di giudizio detenute negli istituti di pena. Tale caratterizzazione, tutta italiana, della popolazione detenuta, ha gravi ripercussioni sul sovraffollamento carcerario. Per questo motivo, grazie ad alcune riforme legislative, negli anni Novanta la percentuale di persone in detenzione cautelare si era mantenuta sul 40%, scendendo al 36,3% nel 2005. Comprensibilmente, a causa del provvedimento di indulto, la percentuale degli imputati era salita al 58% alla fine del 2007, per poi essere riassorbita negli anni successivi. Ad ogni modo, il numero dei detenuti in misura cautelare continua a rimanere particolarmente consistente, soprattutto nelle Regioni meridionali. Questo fenomeno è dovuto soprattutto alla lentezza del nostro sistema giudiziario, la quale è già

svolgere, almeno nella maggior parte degli istituti di pena, sono assai limitate ed i posti disponibili per ognuno dei corsi attivati dalla direzione sono relativamente pochi, laddove le case circondariali prevedano anche la presenza dei condannati, è a questi ultimi che si preferisce dare priorità, anche in considerazione della maggior probabilità di portare a termine il percorso intrapreso. Infatti, proprio a causa dell'incessante *turnover*, organizzare delle attività dedicate ai detenuti in misura cautelare risulta essere un'impresa assai ardua. In particolare, si rivela difficoltoso organizzare i corsi scolastici o formativi in generale, i quali prevedono ovviamente una durata piuttosto consistente.

Il 30% degli arrestati, infatti, viene trattenuto in carcere per non più di tre giorni, a dimostrazione che la pena detentiva, in barba al dettato costituzionale, viene impiegata prevalentemente come forma di controllo e minaccia; risulta evidente che un tale utilizzo mal si concilia con l'effettiva possibilità per i ristretti di trascorrere il tempo della detenzione in carcere in modo utile e costruttivo.

L'incessante ritmo degli ingressi, molti dei quali si traducono in periodi brevissimi di permanenza in carcere, oltre a saturare la capienza degli istituti circondariali ed esaurire la disponibilità di beni di prima necessità che devono essere forniti ai nuovi giunti, rende nei fatti impossibile una programmazione sistematica di corsi e attività. E questo continuo ricambio non si limita a creare un significativo dispendio di risorse materiali ed umane⁸, ma rende di fatto inapplicabile quel mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del reo.

I detenuti in misura cautelare, d'altra parte, non essendo condannati, teoricamente non necessitano di un processo riabilitativo e trattamentale. Pertanto, dato che la custodia cautelare sottrae sistematicamente questa fetta importante della popolazione detenuta (tra il 40% e il 50%) all'applicazione di qualsiasi intervento rieducativo, per i reclusi in attesa di giudizio si prospettano giorni, mesi o addirittura anni di mero contenimento, con probabilità di studiare, lavorare o semplicemente impiegare il proprio tempo in maniera diversa dal puro ozio, pressoché nulle.

Durante la mia esperienza al Don Bosco di Pisa, ho avuto modo di incontrare detenuti che letteralmente supplicavano gli operatori di essere ammessi ai corsi scolastici o semplicemente al laboratorio teatrale, in modo da non sprecare completamente il tempo da

costata all'Italia una condanna da parte degli organismi europei, ma anche all'alta percentuale di stranieri per i quali si faticano a prevedere forme alternative di custodia cautelare.

⁸ Ad ogni nuovo giunto dovrebbero essere consegnati i beni di consumo di prima necessità come biancheria, vestiario ed oggetti di uso quotidiano. Devono inoltre essere coinvolti gli operatori affinché seguano la prima e delicata fase di ingresso in istituto, la quale rappresenta per il soggetto una vera e propria frattura biografica.

trascorrere in carcere. Puntualmente, le loro richieste venivano respinte a causa della scarsa disponibilità di posti – per i quali si preferisce sempre privilegiare i condannati in via definitiva e con pene sufficientemente lunghe – tradendo il diritto allo studio, al lavoro e alla formazione professionale previsti dall’ordinamento penitenziario.

Anche per questi motivi, l’unione Europea⁹ ha maturato la convinzione che periodi troppo lunghi di detenzione preventiva possano risultare estremamente dannosi.

A parte qualche rara eccezione – vedi la Casa di Reclusione di Milano-Bollate e in generale quelle poche carceri a vocazione trattamentale¹⁰ – gli istituti di pena si traducono in istituzioni meramente custodiali, sovraffollate¹¹, spesso violente e raramente efficienti, ma non certo rieducative. Così, risulta ormai chiaro¹² che il sistema carcerario, non soltanto non è in grado di ridurre la delittuosità, ma addirittura sarebbe esso stesso responsabile dell’aumento del tasso di recidiva.

È per questo motivo che non è infrequente parlare di carcere come di una “scuola del crimine”, fenomeno che comprensibilmente si ripercuote negativamente su tutta la società ed in particolare sulle famiglie dei detenuti.

A dimostrazione degli effetti criminogeni del carcere, possiamo rammentare che secondo gli studi, il fenomeno della recidiva sembra essere più frequente tra coloro che accedono alle misure alternative dopo aver passato un periodo ristretti negli istituti penitenziari, rispetto a quelli che provengono dalla libertà¹³.

⁹ Si veda il Libro Verde sull’applicazione della normativa dell’Unione Europea sulla giustizia penale nel settore della detenzione pubblicato dalla Commissione Europea nel giugno 2011.

¹⁰ In realtà, alla luce dell’art. 27 Cost., parlare di istituti “a vocazione trattamentale” dovrebbe essere sbagliato. Nella pratica, però, vediamo che esistono carceri molto più votate di altre alle pratiche rieducative.

¹¹ Con il termine “sovraffollamento”, divenuto ormai emblematico della situazione carceraria italiana, si intende la differenza tra il numero dei posti disponibili negli istituti di pena – la cosiddetta “capienza regolamentare” – e il numero di presenze effettive. Risulta evidente come il sovraffollamento sia lesivo di quei criteri standard atti a garantire l’umanizzazione della pena da un lato e l’espletamento della funzione rieducativa dall’altro. Oltre a non rispettare la dignità delle persone reclusi, infatti, il sovraffollamento comporta, da un lato, il venir meno della vivibilità all’interno delle celle, dall’altro, la privazione di spazi idonei allo svolgimento delle attività trattamentali.

Esiste poi la cosiddetta “capienza tollerabile”, un concetto sviluppato alla fine degli anni Novanta in considerazione dell’incessante espansione della carcerizzazione. Con l’espressione capienza tollerabile si intende il numero massimo di detenuti in corrispondenza del quale la situazione dovrebbe poter continuare ad essere accettabile per la dignità e il rispetto dei diritti umani. Inutile dire come il dato sulla capienza tollerabile venga di volta in volta innalzato sulla base del continuo aumento delle carcerazioni. Nel 2011, la capienza tollerabile del sistema penitenziario italiano aveva addirittura raggiunto le 67.971 unità. Si veda a tal proposito S. Verde, *Il carcere manicomio. Le carceri in Italia tra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, Roma, 2011, p. 12.

Il sovraffollamento, che oltre a causare forti disagi alle persone reclusi ne provoca anche agli operatori penitenziari, nel 2009 è costato all’Italia una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (causa Sulejmanovic c. Italia).

¹² Già negli anni venti dell’Ottocento, secondo Foucault, si prende consapevolezza di questo.

¹³ Cfr. F. Leonardi, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, 2, pp. 7-26.

Invece di espletare una funzione deterrente, la pena finisce per spiegare un effetto paradossale: coerentemente con la teoria dell'etichettamento, se un soggetto viene riconosciuto come criminale e stigmatizzato come tale, vedrà la propria identità deviante rinforzarsi, e non soltanto agli occhi esterni.

All'interno delle sezioni, o ancor più delle singole celle, è ahimè possibile costruire ed avviare delle vere e proprie carriere criminali, per cui il contatto prolungato con l'istituzione penale finisce, non soltanto per incrementare l'ostilità nei confronti della società, ma anche per sviluppare o rafforzare l'adesione del soggetto detenuto alle norme e ai valori tipici dell'universo criminale.

Pertanto, proprio a causa del carattere criminogeno del carcere, può capitare anche che chi entra per reati di lieve entità o addirittura per errore giudiziario, ne esca poi deteriorato, peggiorato nelle proprie visioni, o, in poche parole, criminale, con buona pace del mandato costituzionale che affida alla pena una funzione rieducativa.

Un tassello fondamentale di questo fenomeno che vede il carcere diventare una sorta di "scuola del crimine" è sicuramente rappresentato dal processo di mortificazione e spoliamento dell'identità cui vengono sottoposti i detenuti, i quali vedono sistematicamente i propri diritti calpestati.

L'ingresso nell'istituzione penitenziaria, che rappresenta una vera e propria frattura biografica, comporta un'immediata perdita dei riferimenti personali che, unita alle condizioni di privazione e sofferenza e alla generale carenza di risorse, può produrre un radicale cambiamento nell'essenza morale di ciascun soggetto.

La procedura che deve essere espletata al momento dell'ingresso prevede la rinuncia a tutto ciò di cui l'individuo dispone, in cambio di oggetti standardizzati e uniformi, di proprietà dell'istituzione. La privazione degli oggetti personali legati al precedente status, si trasforma facilmente nel simbolo della nuova situazione, la quale è caratterizzata dalla totale mancanza di autonomia dell'azione. Il detenuto è infatti obbligato a chiedere il permesso per svolgere qualsiasi attività, comprese le più banali come telefonare o fare la doccia. Questa anestesia totale della normale autodeterminazione di cui gode ciascun individuo, è rappresentata dalla cosiddetta "domandina"¹⁴ con cui ogni ristretto è tenuto ad avanzare qualsiasi genere di richiesta.

¹⁴ Secondo Salvatore Verde la "domandina" costituisce l'emblema della completa privazione di autonomia di cui sono fatti oggetto i detenuti: «la domandina è un modulo, uno stampato che viene distribuito agli internati per rappresentare le loro richieste, qualsiasi tipo di richiesta. Dall'acquisto degli alimenti all'incontro con i familiari, dalla richiesta di colloquio con i membri dello staff al permesso di pranzare con un compagno di sezione, dal ritiro degli oggetti custoditi nel magazzino alle istanze di liberazione rivolte ai

I processi di disculturazione¹⁵ e di progressiva corrosione di se stessi che il carcere comporta, ci aiutano a capire quali siano i meccanismi che portano i detenuti all'abbruttimento e, con buona probabilità, a reiterare comportamenti criminosi una volta usciti dall'istituzione penitenziaria.

Fatte tali premesse, è opportuno ricordare che proprio per questi motivi l'ordinamento penitenziario rivolge particolare attenzione alla scelta della sezione dell'istituto in cui allocare ogni nuovo giunto, ritenendolo un adempimento di particolare delicatezza.

L'art. 14, co. 3, OP, infatti, impone alla direzione del carcere due vincoli: il primo riguarda la separazione delle persone condannate da quelle imputate, il secondo la separazione dei detenuti al di sotto dei venticinque anni, i cosiddetti "giovani adulti", da tutti gli altri. A questi ultimi dovrebbe infatti essere riservata un'attenzione particolare, anche se capire come coinvolgerli non è sempre facile, soprattutto in virtù della significativa componente straniera.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 14 indica alcuni criteri da seguire nel raggruppare i detenuti nelle diverse sezioni. In particolare, si deve far attenzione «*alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune*» e «*all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche*». L'art. 6, co. 4, OP, addirittura prevedrebbe per gli imputati «*il pernottamento in camere ad un posto, a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta*».

Inutile suggerire come tali prescrizioni rimangano nei fatti mere assunzioni di principio, raramente applicate all'interno degli istituti penitenziari.

Di conseguenza, la promiscuità fra condannati e imputati – presunti non colpevoli – rischia nei fatti di vanificare la diversità di posizione giuridica fra gli uni e gli altri. Eppure, il principio della separazione tra soggetti definitivi e soggetti in custodia cautelare, che troppo spesso non trova applicazione nella realtà penitenziaria del nostro Paese, è fatto proprio anche dalle Regole penitenziarie europee¹⁶.

Quello che possiamo fare è auspicare per il futuro un maggior rispetto di tali prescrizioni, anche attraverso una caratterizzazione architettonica più razionale degli

giudici, la forma che la richiesta deve assumere è sempre la stessa: la domandina». A tal proposito si veda S. Verde, *Massima sicurezza. Dal carcere speciale allo stato penale*, Odradek, Roma, 2002, p. 78.

¹⁵ Quando la permanenza nell'istituzione totale si protrae, il soggetto ristretto può perdere quell'"allenamento" che rende ognuno di noi capace di maneggiare le situazioni tipiche della quotidianità vissuta nel mondo libero. Erving Goffman chiama tale perdita "processo di disculturazione".

¹⁶ Cfr. art. 18, co. 8, lett. a).

stabilimenti penitenziari, poiché la disposizione degli spazi della struttura può significativamente influenzarne il successivo utilizzo.

Per esempio, una casa di reclusione, destinata in quanto tale ad accogliere soggetti in espiatione di pene anche lunghe, dovrebbe poter contare sulla presenza di ampi spazi in cui svolgere attività rieducative e trattamentali (come laboratori, aule scolastiche ecc.). Al contrario, una casa circondariale che ospita detenuti in attesa di giudizio dovrebbe mettere a disposizione più ambienti da destinare agli incontri con avvocati e magistrati per l'espletamento dei loro compiti.

Sarebbe anche auspicabile – e di certo utile sebbene non facile – l'applicazione dell'art. 5, co. 1, OP, troppo spesso disatteso, secondo cui *«gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti»*.

Oltre all'interiorizzazione forzata delle norme che regolano l'ambiente carcerario e alla perdita di competenze che deriva dal lungo periodo di inattività, ad inficiare la prospettiva di reinserimento sociale contribuiscono altri fattori. Tali fattori, relativi al delicatissimo momento della scarcerazione e al deficitario rapporto tra carcere e territorio, limitano le capacità dei soggetti tornati in libertà di contrastare la prosecuzione di uno stile di vita deviante.

L'alto tasso di recidiva si deve infatti anche all'incapacità del sistema di prevedere i bisogni e le condizioni degli ex reclusi, come la carenza di risorse professionali, economiche e relazionali, oltre alle difficoltà nel recupero dei legami familiari spesso incrinati.

L'immagine che abbiamo del detenuto in uscita, è quella di un individuo profondamente disorientato, poiché, dopo anni in cui la propria vita si è svolta all'interno di un istituto di pena, si assiste non di rado ad un totale blocco della progettualità al momento dell'imminente scarcerazione. Qualsiasi persona, in mancanza di un serio progetto di vita per il futuro, potrebbe facilmente incappare in quella che Francesca Vianello chiama “una sorta di condanna a delinquere”¹⁷: *«i rapporti con le strutture assistenziali del territorio risultano praticamente nulli, così come nulla sostanzialmente appare la fiducia nelle istituzioni preposte al reinserimento. In un tale stato di disorientamento, ad influenzare i tassi di recidiva sarebbero l'alto grado di marginalità nella quale sono confinati gli ex detenuti, le possibili difficoltà nel recuperare un rapporto familiare spesso idealizzato, l'inadeguatezza di prospettive lavorative che, nella migliore*

¹⁷ Cfr. F. Vianello, *Il carcere*, op. cit., p. 46.

delle ipotesi, non offrono spazi di possibile miglioramento. L'esclusione sociale che già preesisteva all'ingresso nell'istituzione totale, sembra essere dal carcere aumentata e consolidata, in un progressivo processo di estraneamento rispetto al territorio, alla famiglia e a se stessi»¹⁸.

Di conseguenza, si ritiene che una *conditio sine qua non* per prevenire la recidiva sia la tempestiva predisposizione di adeguati interventi di accompagnamento e sostegno al momento della rimessa in libertà e a quello immediatamente successivo.

Il lavoro, i percorsi scolastici e formativi, le attività ricreative offerti dalla direzione dell'istituto, dovrebbero poter garantire al ristretto un minimo di autonomia, responsabilizzazione e progettualità per il futuro, ma come vedremo nei capitoli successivi, le croniche carenze di personale e di investimenti che affliggono gli istituti di pena italiani pongono un grosso ostacolo alle effettive possibilità di rieducazione e risocializzazione del reo.

Ovviamente, il fatto che l'obiettivo non venga spesso raggiunto, non inficia la bontà dell'obiettivo stesso: di fondamentale importanza diventa cercare altre strade – o almeno riassestare le vecchie.

¹⁸ Ivi, pp. 46-47.

CAPITOLO II

IL TRATTAMENTO

1. CENNI SUI PRINCIPI FONDATIVI DELLA PENA

Dalla lettura delle relazioni socio-familiari contenute nei fascicoli dei detenuti, ho appreso che spesso il comportamento criminale deriva, più che da un calcolo razionale e consapevole dei costi e dei benefici, dalle condizioni di disagio in cui si è cresciuti, corrispondendo pertanto ad una reazione a fattori ambientali e sociali esterni. Essendo la condotta deviante influenzata da fattori soggettivi ed esogeni, è chiaro che rispetto a questi fattori qualcosa possa essere fatto ed è così che nella cultura penale si è radicata l'idea di affidare al carcere una funzione rieducativa.

Se in passato il tempo della reclusione era un tempo “sospeso”, da impiegarsi senza alcuna finalità se non quella di scontare il proprio debito con la società e pagare le proprie colpe, oggi è il tempo della rieducazione e del trattamento. Infatti, hanno cominciato a fare il loro ingresso all'interno degli istituti di pena gli operatori sociali, al fine di dedicarsi alla trasformazione del soggetto detenuto.

Ciò si deve, in gran parte, alla nuova visione interventista dello Stato in funzione assistenziale; grazie al cambiamento di paradigma e all'espansione della spesa pubblica tipica dello Stato Sociale, sono sorte nuove opportunità trattamentali che hanno profondamente modificato le esperienze penitenziarie.

È soltanto in tempi recenti, però, che si è affermata la funzione rieducativa della pena. In passato¹⁹ infatti, si riconosceva alla pena soltanto un carattere retributivo, in modo che al reo fosse inflitta una sofferenza proporzionale al disvalore del reato e quindi al danno sociale provocato. Secondo questa prospettiva, il reo è colui che ha abusato delle proprie prerogative individuali ed ecceduto nel godimento della propria libertà togliendone ad altri. Di conseguenza, il carcere serve a risarcire la società per i benefici goduti in

¹⁹ In realtà, è soltanto a cavallo tra il XVIII e XIX secolo che la prigione diventa il principale strumento sanzionatorio in campo penale. Gli antenati delle attuali strutture penitenziarie, luoghi informali di promiscuità e degrado, avevano esclusivamente il compito di “ospitare” temporaneamente i soggetti in attesa di essere giudicati o giustiziati, i dissidenti politici e coloro che erano considerati socialmente pericolosi, come mendicanti e malati mentali. Pertanto, la reclusione non costituiva una forma della pena, ma piuttosto una risposta ad esigenze giudiziarie o di difesa sociale.

eccesso. In base alla funzione retributiva, l'applicazione della pena è funzionale alla restituzione di equità ed efficienza alla società.

Alla funzione retributiva della pena si associa poi quella deterrente, con cui si garantisce la difesa sociale dei cittadini: la semplice minaccia della pena dovrebbe essere in grado di dissuadere gli individui dal compiere atti criminali.

Ad un certo punto, comincia a farsi strada l'idea di superare l'arbitrarietà e la crudeltà delle pene per rimpiazzarle con soluzioni più umane e soprattutto rieducative.

Attribuendo una funzione rieducativa alla pena, quest'ultima si fa promotrice di un percorso trattamentale, il quale dovrebbe essere in grado di disattivare le motivazioni alla base degli agiti devianti. Grazie al carattere rieducativo della pena, il reo dovrebbe essere spinto verso un mutamento del proprio atteggiamento mentale, anche in funzione di una riabilitazione agli occhi della società.

In principio, affidando alla pena una funzione di rieducazione e trattamento, si è considerato il reo come una sorta di malato²⁰ da sottoporre ad una vera e propria cura, fatta anche di disciplina e solitudine. Secondo questa prospettiva, che è quella della criminologia clinica tipica delle origini, si dovevano impiegare le conoscenze mediche, psichiatriche e psicologiche per intervenire sul reo in senso terapeutico classico e "curare" la delinquenza del singolo, tentando quindi di eliminare tutti i fattori criminogeni (e crimino-genetici) individuali.

Soltanto in seguito, si è cominciato ad accostare l'idea di rieducazione a quella di un trattamento specializzato, ad opera di figure professionali qualificate, che vada oltre la medicina.

Occorre tuttavia segnalare che rieducare le persone all'interno di un contesto che rimane prevalentemente punitivo non è cosa semplice. Di certo tale operazione presuppone una sincera collaborazione da parte di operatori che coesistono all'interno delle strutture carcerarie, ma che hanno formazioni e compiti diversi. Di conseguenza, si rivela di fondamentale importanza il raggiungimento di un equilibrio tra pena e rieducazione,

²⁰ Significativo in questo senso è il contributo di Benigno di Tullio, uno dei primi cultori della criminologia clinica, disciplina inizialmente volta non tanto allo studio generale dei fenomeni della delinquenza, ma piuttosto del singolo delinquente a fini diagnostici, prognostici e terapeutici. A lui va il merito di aver intrapreso l'attività di osservazione scientifica del reo, ritenendo imprescindibile la conoscenza in senso biologico, psicologico e sociale della personalità del singolo delinquente. Il fine è quello di sviluppare un intervento medico-criminologico che poi dovrebbe proseguire nella fase di trattamento del condannato in carcere per rimuovere le carenze fisico-psichiche che sarebbero distintive della personalità del delinquente.

entrambe necessarie, in modo che l'esecuzione della pena abbia anche un valore trattamentale e risocializzante.

Sebbene l'art. 27 della nostra Carta costituzionale sia molto chiaro in materia, il rischio che quella rieducativa venga considerata come una funzione ancillare e non predominante della pena permane sempre molto alto e lo dimostra la fortissima sproporzione tra il personale addetto alla sicurezza (con una funzione di controllo e contenzione) e quello appartenente all'area educativa²¹.

2. IL TRATTAMENTO: UNA DEFINIZIONE TECNICA

In base all'art. 1, OP, il carcere non deve limitarsi ad esercitare sui soggetti detenuti una mera azione custodiale, ma deve mettere in atto tutta una serie di complesse attività che possono sinteticamente essere definite come "trattamento". La normativa penitenziaria distingue due tipologie di trattamento, una più generica e una più specifica, definite relativamente "trattamento penitenziario" e "trattamento rieducativo".

Il trattamento penitenziario è un concetto molto ampio, all'interno del quale sono ricomprese le regole generali di vita che vigono negli istituti di pena, nonché i diritti che devono essere garantiti ai detenuti e le opportunità che l'Amministrazione Penitenziaria deve offrire loro mediante attività e iniziative. Tale trattamento deve essere applicato a tutti i ristretti, a prescindere dalla posizione giuridica.

Il trattamento rieducativo, invece, incide esclusivamente sui soggetti condannati in via definitiva, poiché consiste in un complesso di interventi che hanno per obiettivo quello di redimere il reo, producendo il suo reinserimento sociale e possibilmente inducendo in lui una revisione critica del reato. È ovvio che per gli imputati, presunti non colpevoli fino al momento dell'eventuale condanna passata in giudicato²², non possa essere prevista alcuna attività di rieducazione, ma soltanto una «*offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali*»²³.

²¹ Il personale appartenente alla Polizia penitenziaria consta di circa 50.000 unità, contro i 500 educatori che operano nelle carceri italiane. Come avremo modo di constatare nel corso del presente lavoro, già questo forte squilibrio numerico ci dimostra la poca considerazione ancora oggi attribuita alla funzione rieducativa della pena. Ciò che in questa occasione tenteremo di fare è invece comprovare l'importanza e i vantaggi dei percorsi rieducativi portati avanti con competenza e determinazione.

²² Si veda l'art. 27, co. 2, Cost. e l'art. 1, co. 5, ord. penit.

²³ Art. 1, co. 1, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 recante il titolo "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà".

Per quanto riguarda il percorso di risocializzazione, esso deve essere proposto soltanto nei confronti di coloro sia stata accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza e che per questo siano stati limitati nel godimento della propria libertà personale.

Ci sarebbe anche da chiedersi come possa la risocializzazione passare attraverso il carcere: i detenuti sono persone che nella maggior parte dei casi hanno un problema di socializzazione, risulta quindi paradossale pensare che si possano risocializzare in un contesto chiuso e isolato come quello della struttura penitenziaria o addirittura della cella. Eppure, l'art. 1, co. 6, OP prevede che nei confronti dei detenuti definitivi debba essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale. Pertanto, nel capitolo successivo, ci sforzeremo di reperire alcuni strumenti che, se ben utilizzati, possano effettivamente contribuire, nonostante la reclusione, a migliorare le capacità sociali dei soggetti.

Il trattamento rieducativo rappresenta la diretta attuazione dell'art. 27, co. 3, Cost., secondo cui *«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»*. Tale disposizione programmatica, di principio, si pone come una norma di orientamento culturale per tutti.

Il trattamento rieducativo costituisce un principio che deve poter trovare applicazione nell'impegno di ogni singolo operatore penitenziario, che nella sua attività quotidiana è tenuto a rispettarne i contenuti senza mai tradirne lo spirito. Infatti, anche il personale di Polizia Penitenziaria è ora chiamato a svolgere un ruolo che non è più legato esclusivamente alla sicurezza e al controllo, perché deve fare la sua parte anche nell'ambito della rieducazione.

Purtroppo, ancora troppo spesso si assiste alla presenza di quei poliziotti che per la loro formazione o semplicemente per la loro appartenenza alle vecchie generazioni, piuttosto che contribuire all'impresa rieducativa, perseverano in atteggiamenti ostili e reazionari, mettendo i bastoni tra le ruote agli operatori titolari della rieducazione.

In realtà, già nel 1974, quindi ancora prima della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, la Corte Costituzionale si era così pronunciata: *«...la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e che l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. Di conseguenza il precetto di cui al terzo*

comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie»²⁴. Non sembra però, nonostante la sua longevità, che tale prescrizione sia stata ben interiorizzata da tutto il personale penitenziario.

Il comma 2 dell'art. 1, OP, richiamando l'art. 3, co. 1, Cost., prevede che il trattamento vada attuato nel rispetto del principio di uguaglianza, uguaglianza che però non significa affatto standardizzazione. Al contrario, il comma 6 del già citato art. 1, OP stabilisce che il trattamento debba essere attuato secondo un criterio di individualizzazione, sforzandosi di rispondere ai bisogni di ciascun soggetto²⁵. Per questo motivo, dovrebbero essere escluse iniziative particolarmente standardizzate che non tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche del soggetto.

Per quanto riguarda i soggetti detenuti in misura cautelare, l'individualizzazione dovrebbe consistere nell'offerta, da parte della direzione, di interventi e attività a sostegno dei loro specifici interessi²⁶. Nella pratica, mi sento di dire che ciò raramente si realizza, soprattutto a causa della cronica carenza di fondi necessari alla concretizzazione di tale proposito.

Ai condannati, invece, l'individualizzazione viene garantita attraverso un processo a monte del trattamento: l'osservazione scientifica della personalità prevista all'art. 13, co. 2, OP

3. L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ E IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'osservazione «è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione»²⁷.

Ai fini dell'osservazione del soggetto ristretto, per conoscerlo in modo adeguato, si prendono in considerazione tutta una serie di dati, che per ovvie ragioni sono in larga misura relativi al comportamento intramurario (livello di aggressività, adesione alle regole e rispetto della disciplina, disponibilità al dialogo, tolleranza delle frustrazioni).

²⁴ Sentenza della Corte Costituzionale n. 294 del 1974.

²⁵ Art. 13, co. 1, ord. penit.

²⁶ Art. 1, co. 1, D.P.R. n. 230 del 2000.

²⁷ Art. 27, co. 1, D.P.R. n. 230 del 2000.

Dopo aver acquisito e valutato questi dati, che sono di carattere giudiziario, penitenziario, psicologico, sociale e clinico, viene effettuata con il detenuto una riflessione sulle motivazioni e sulle conseguenze del reato commesso, nonché sulle possibilità di riparazione, in modo da indurlo ad una sincera revisione critica.

Entro nove mesi dall'inizio dell'osservazione, gli operatori devono essere in grado di partorire il cosiddetto "programma individualizzato di trattamento"²⁸. Il programma di trattamento è un documento in cui viene riportato il percorso terapeutico e di reinserimento sociale concordato con le altre agenzie del territorio. Ai sensi dell'art. 29, co. 2, D.P.R. n. 230 del 2000, tale programma viene redatto dal Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT) presieduto dal direttore dell'istituto e composto dagli operatori che hanno svolto le attività di osservazione, compresi gli esperti (assistenti sociali, psicologi e psichiatri), talvolta con il contributo di sanitari e volontari.

Il programma di trattamento deve essere inviato al Magistrato di Sorveglianza perché espletati il controllo di conformità alla legge; può essere approvato, oppure restituito al GOT affinché provveda ad una nuova deliberazione qualora il magistrato abbia ravvisato in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato²⁹.

Per gli operatori del trattamento, il punto di partenza per impostare il programma rieducativo dovrebbe essere la sentenza di condanna, sebbene una facile acquisizione di tale documento da parte del personale preposto alla rieducazione non sia del tutto scontata. Inoltre, capita assai frequentemente che le sentenze non siano scritte in modo sufficientemente esaustivo ed utile per la fase di esecuzione penale³⁰.

Per questa fase, infatti, sono fondamentali alcuni aspetti che spesso non sono descritti in modo approfondito e comunque si trovano esplicitati, sinteticamente, nella parte finale della motivazione, mentre ad occupare un ruolo centrale è la descrizione del fatto in sé. Gli aspetti a cui mi riferisco sono tutti quelli relativi alla personalità del condannato, la sua condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato, le condizioni socio-economiche e familiari, i motivi che lo hanno spinto a delinquere e il movente dello specifico reato commesso. Si tratta di tutti quegli elementi (culturali, sociali, psicologici ecc.) che devono essere rintracciati dagli educatori penitenziari per

²⁸ Art. 27, co. 2, D.P.R. n. 230 del 2000.

²⁹ Art. 69, co. 5, ord. penit.

³⁰ Per maggiori approfondimenti si veda M. Fadda, R. Bezzi, F. Fiorentin, *Il trattamento dell'autore di reato nella coppia e la vittima precipitante*, consultabile al sito web https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45576&catid=212&Itemid=462&mese=06&anno=2014

comprendere al meglio che cosa sia stato d'impedimento ad una corretta condotta penale, agevolando l'ingresso nella devianza.

A questi aspetti, però, non viene dedicato spazio sufficiente perché, paradossalmente, la fase dell'esecuzione della pena è ritenuta in via di massima ancillare rispetto agli istituti del diritto penale e processuale. Eppure, non solo l'esecuzione della pena rappresenta il compimento della fase processuale e ciò che dà senso a tutte le indagini svolte, ma è anche funzionale alla rieducazione del reo, oltre che al contenimento della recidiva. Durante l'espletamento della pena, infatti, il personale preposto al trattamento rieducativo lavora per riconsegnare alla società una persona migliorata rispetto al momento della commissione del reato e dell'ingresso in carcere.

L'assenza in sentenza di una descrizione esaustiva delle caratteristiche personologiche crea una situazione che va ulteriormente ad aggravarsi con la cronica carenza di operatori chiamati a svolgere questo tipo di indagini al fine di improntare un valido programma di trattamento.

Ovviamente, una volta steso il programma di trattamento, l'osservazione non può dirsi conclusa, poiché essa prosegue per tutta la durata della pena, attraverso la «*verifica degli sviluppi del trattamento praticato e dei suoi risultati*»³¹.

È bene sottolineare che da parte del detenuto, in quanto soggetto considerato responsabile delle proprie azioni e fruitore attivo delle opportunità di rieducazione che gli vengono proposte, non sussiste alcun dovere giuridico di collaborare attivamente all'osservazione e al trattamento rieducativo.

Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di partecipare alle attività o ai corsi organizzati dalla direzione, essendo quella di aderirvi una libera scelta dell'individuo. Tale partecipazione, però, influisce notevolmente sul "giudizio" che gli operatori si fanno dell'interessato, qualificando positivamente il percorso che poi porterà alla fruizione dei benefici penitenziari previsti dalla legge (in primis la liberazione anticipata, ma anche i permessi premio e la valutazione circa l'adozione di misure alternative alla detenzione).

Per quello che riguarda la mia esperienza in carcere, abbastanza raramente ci si imbatte in persone che desiderano non prendere parte alle attività, mentre più spesso lamentano la carenza di offerte trattamentali e corsi da frequentare. Nel contesto penitenziario, infatti, una tematica ricorrente è quella delle ore che "ci si devono far passare": per i detenuti è fondamentale la dimensione del tempo, la necessità di dare un

³¹ Art. 29, co. 3, D.P.R. n. 230 del 2000.

senso alle giornate da trascorrere in carcere e di resistere in qualche modo al lento scorrimento del tempo.

CAPITOLO III

GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO

1. LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ ESTERNA ALL'AZIONE RIEDUCATIVA

Una volta chiarito quale sia il procedimento che conduce all'individuazione del programma di trattamento del soggetto detenuto, appare utile esaminare gli elementi grazie ai quali tale percorso rieducativo viene effettuato.

Si tratta degli elementi elencati al comma 1 dell'art. 15, OP: istruzione; lavoro; religione; attività culturali, ricreative e sportive; agevolazione dei contatti con il mondo esterno e dei rapporti con la famiglia.

È palese che non si tratti di un elenco tassativo e che tali elementi, pur essendo i principali motori della rieducazione, non siano esclusivi poiché molto dipenderà dalle caratteristiche e dai bisogni soggettivi di ciascun ristretto.

Gli imputati, una volta constatata l'assenza di particolari ragioni o divieti imposti dall'autorità procedente, sono comunque ammessi, qualora ne facciano richiesta, a partecipare alle attività trattamentali sopraesposte³². Delle reali possibilità per i soggetti in custodia cautelare di usufruire delle offerte trattamentali in caso di compresenza in struttura dei condannati, abbiamo già discusso nel primo capitolo.

Se il fine ultimo del trattamento rieducativo è il reinserimento sociale del condannato, è ovvio che non si possa prescindere dall'intervento diretto di quella società nel cui tessuto tale reinserimento deve poi concretizzarsi.

In primo luogo, la normativa penitenziaria assicura i contatti tra singoli detenuti e singole persone libere, allo scopo di mantenere un certo legame con l'ambiente di provenienza del ristretto. Nella pratica quotidiana, si può constatare che anche tali contatti sono assai limitati e sostanzialmente ridotti alla cerchia familiare più stretta, benché molto dipenda dalla discrezionalità della direzione di ciascun istituto³³.

³² Art. 15, co. 3, ord. penit.

³³ In realtà ogni carcere è un mondo a se stante, tanto da essere divenuta frequente la locuzione "arcipelago penitenziario". Al di là della normativa penitenziaria, moltissimo dipende dagli operatori che si incontrano, dalla sorveglianza e soprattutto dal direttore, al quale il nostro ordinamento penitenziario ha riconosciuto un potere discrezionale enorme in materia di autorizzazioni.

Onde evitare che il carcere sia un ambiente completamente isolato ed avulso rispetto al resto del mondo, la disciplina penitenziaria si è poi preoccupata di garantire dei rapporti tra la popolazione detenuta e la società libera.

A tal proposito, l'art. 17, OP disciplina la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa e l'art. 78, OP prevede la regolamentazione dell'intervento degli "assistenti volontari".

In base al comma 1 dell'art. 17, vi sarebbe per il direttore dell'istituto un vero e proprio obbligo di attivarsi «*sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa*». Pertanto il direttore non può limitarsi a vagliare le proposte provenienti dall'esterno, ma deve promuovere³⁴ la partecipazione della società stessa, poiché per il reinserimento sociale dei ristretti, le attività e i servizi predisposti dall'Amministrazione Penitenziaria non sono sufficienti.

Soggetti di varia natura (singoli privati, associazioni o istituzioni) possono dunque essere coinvolti nella realizzazione di interventi che naturalmente non possono essere scoordinati dall'azione trattamentale nel suo complesso e devono al contrario svolgersi «*in piena integrazione*»³⁵ con l'attività degli operatori penitenziari.

Si tratta comunque di iniziative di durata limitata ed è ovvio che esse non possano sostituire le attività rieducative la cui organizzazione è specificatamente prevista dalla legge, come i corsi scolastici.

Tali iniziative, che possono essere di natura culturale, sportiva e ricreativa, devono però essere utili a migliorare l'azione trattamentale, favorendo «*lo sviluppo dei contatti fra la comunità carceraria e quella libera*»³⁶.

Ad autorizzare l'ingresso in carcere degli esponenti della società libera chiamati a gestire questo tipo di attività è il Magistrato di Sorveglianza, su parere favorevole del direttore, al quale spetta il compito di verificarne l'operato.

Gli assistenti volontari, invece, definiti dal primo comma dell'art. 78 come «*persone idonee all'assistenza e all'educazione*», prestano stabilmente la loro attività di sostegno al trattamento, assicurando, in certi settori di attività, una continuità di presenza.

A differenza degli articoli 17, i quali svolgono attività specifiche e limitate nel tempo, gli articoli 78 godono di un'autorizzazione annuale che alla scadenza si intende rinnovata, in assenza di una valutazione negativa del direttore. Tale autorizzazione viene

³⁴ Art. 68, co. 1, D.P.R. n. 230 del 2000.

³⁵ Art. 68, co. 4, D.P.R. n. 230 del 2000.

³⁶ Art. 17, co. 2, ord. penit.

rilasciata dall'Amministrazione Penitenziaria, in particolare dal Provveditorato Regionale, su proposta del Magistrato di Sorveglianza.

Qualificare la pena detentiva con una massiccia programmazione delle attività trattamentali potrebbe contribuire ad innescare nei rei un processo di responsabilizzazione grazie al quale il momento del reinserimento sociale sarà vissuto con maggior serenità e consapevolezza, perché si è messo il reo nelle condizioni di sapersi confrontare con le conseguenze delle proprie azioni. Si ritiene essere questa una delle discriminanti in termini di prevenzione della recidiva delle condotte criminose.

Alcuni detenuti scelgono infatti di aderire alle finalità dichiarate dall'istituzione penitenziaria partecipando alle attività offerte dalla direzione dell'istituto e mostrando la propria disponibilità a riconoscere una funzione positiva e costruttiva alla pena.

Il trattamento non ha un carattere coercitivo, prevede al contrario una volontà di collaborazione da parte del detenuto, allo stesso tempo soggetto e oggetto del trattamento. È opinione comune – e condivisibile – che senza l'intenzione da parte del reo di voler effettivamente affrontare il faticoso percorso di riabilitazione e autoanalisi accettando l'aiuto degli esperti, non sia possibile avviare un processo di cambiamento sincero. Un trattamento coatto ed eccessivamente invasivo ed invadente, difficilmente condurrà al successo nell'operazione di reinserimento sociale, al contrario condurrà probabilmente il condannato all'isolamento³⁷.

2. IL LAVORO

Tra gli elementi del trattamento rieducativo, il lavoro riveste senza ombra di dubbio un ruolo fondamentale, anche perché è l'unico obbligatorio per i condannati in via definitiva.

La novità introdotta dall'art. 20, co. 2, OP consiste nell'attribuire al lavoro una funzione esclusivamente trattamentale, rifuggendo gli scopi punitivi previsti in passato. Inoltre, la disposizione in esame sancisce il diritto dei detenuti ad essere retribuiti per la loro attività.

³⁷ In alcuni ordinamenti, invece, esiste l'obbligo di cura per alcune categorie di rei ed in particolare per i *sex offenders*. Nel sistema penale francese, per esempio, vige la cosiddetta *suivi judiciaires*, che impone agli autori di reati sessuali di sottoporsi al trattamento prima, dopo e contemporaneamente all'esecuzione della pena. Negli ordinamenti anglosassoni esistono addirittura dei sistemi di schedatura degli aggressori sessuali, i quali vengono presi in carico dai servizi sociali e sanitari del territorio anche in una fase successiva all'espiazione della pena.

La disciplina penitenziaria prevede che il lavoro sia organizzato e svolto secondo modalità che riflettano quelle della società libera. In questo modo, l'attività svolta durante l'esecuzione della pena detentiva dovrebbe essere utile a far «*acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative*»³⁸. Così facendo, si intende ovviamente agevolare il reinserimento sociale al momento della liberazione.

Il problema però, è che gran parte del cosiddetto lavoro intramurario, che quasi sempre è svolto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, è costituito da impieghi sicuramente utili ad assicurare il regolare svolgimento della vita all'interno dell'istituto³⁹, ma che difficilmente rispecchiano l'organizzazione e i metodi di lavoro tipici della società libera.

Come possiamo ben immaginare, la concreta attuazione delle disposizioni sul lavoro penitenziario incontra non poche difficoltà.

In primo luogo, occorre fare i conti con quelle che sono le difficoltà normative, organizzative e finanziarie che si incontrano in ogni struttura penitenziaria. Infatti, una buona parte dei posti di lavoro che l'Amministrazione Penitenziaria mette a disposizione riguarda attività che difficilmente permetteranno di acquisire competenze e professionalità da sfruttare poi nel mondo del lavoro "libero". Anche perché la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro esclude la possibilità per i detenuti di svolgere mansioni qualificate in mancanza di una formazione idonea, la quale raramente è posseduta e ormai soltanto sporadicamente viene finanziata, data la cronica carenza di fondi.

Inoltre, la stessa situazione economica del mondo "libero" non facilita la reale applicazione della disposizione sull'obbligo al lavoro dei detenuti e non a caso, all'art. 15, co. 2, OP si legge che al condannato deve essere assicurato un lavoro, ma «*salvo casi di impossibilità*».

Per quanto riguarda il principio generale di imparzialità nel trattamento⁴⁰, esso trova applicazione grazie al meccanismo della turnazione e attraverso l'assegnazione dei posti di lavoro tenendo conto di alcuni criteri tassativi, vale a dire l'anzianità di disoccupazione durante il periodo detentivo, la professionalità, i carichi di famiglia, le esperienze precedenti e le eventuali possibilità lavorative dopo la scarcerazione⁴¹.

³⁸ Art. 20, co. 5, ord. penit.

³⁹ Si tratta di tutti quegli incarichi che contribuiscono a garantire il funzionamento dell'istituto, come lo scrivano della biblioteca, il porta-vitto, l'addetto alle pulizie ecc.

⁴⁰ Art. 1, co. 2, ord. penit.

⁴¹ Si legga a tal proposito l'art. 20, co. 6, ord. penit.

Ai sensi dell'art. 49, co. 2, D.P.R. n. 230 del 2000, spetta al direttore, con l'ausilio del Gruppo di Osservazione e Trattamento, il compito di garantire l'imparzialità e la trasparenza nelle assegnazioni al lavoro. Tale principio si applica attraverso la redazione di due graduatorie di collocamento al lavoro, una generica e una che viene elaborata secondo le diverse qualifiche e competenze dei soggetti ristretti.

3. L'ISTRUZIONE

In base all'art. 34 della nostra Carta costituzionale, «*la scuola è aperta a tutti*», a prescindere dalle condizioni in cui si trovi il soggetto.

Per quanto riguarda i ristretti negli istituti di pena, si nota però un'incongruità rispetto al dettato costituzionale. Benché l'istruzione sia ormai parte integrante della vita carceraria, non si può certo dire che essa sia davvero stata elevata al rango di diritto costituzionale. Non a caso, nella disciplina penitenziaria, ci si riferisce all'istruzione sempre come ad un elemento del trattamento e come ad un'opportunità offerta dall'Amministrazione Penitenziaria, ma non si trova mai il termine "diritto".

Che all'istruzione non venga data pari considerazione che al lavoro lo si deduce poi dal fatto che per motivi di studio non vengano concesse le misure alternative, come l'affidamento in prova al servizio sociale o la semilibertà, mentre per motivi di lavoro si.

L'art. 19, OP parla più genericamente di "formazione culturale" e stabilisce che all'interno delle carceri essa sia curata attraverso l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo.

Va detto che in quasi tutti gli istituti di pena italiani sono stati effettivamente attivati corsi scolastici, istituzionalizzati o tenuti da volontari. Ma questo non ci pare affatto sufficiente per considerare garantito il diritto allo studio in carcere, poiché, essendo sempre i posti limitati, non tutti i detenuti che lo desiderano possono frequentare i corsi, in particolare rimangono spesso esclusi i soggetti non condannati in via definitiva⁴². Raramente, sono attivati più di due corsi di istruzione nello stesso istituto e quasi mai due corsi per un solo livello di scuola, mentre posso garantire che sono moltissimi i detenuti alla disperata ricerca di un modo per impiegare in modo costruttivo il proprio tempo.

Quindi, da un lato, l'offerta di corsi non riesce a soddisfare la domanda da parte della popolazione detenuta, dall'altro, non tutti gli studenti ristretti – anzi per la verità

⁴² Su questo aspetto si rimanda al primo capitolo.

pochissimi – sono messi nelle condizioni di poter davvero studiare una volta terminata la lezione.

Fatta eccezione per le sezioni dedicate ai Poli Universitari, quasi mai gli istituti penitenziari, perennemente afflitti dal problema della carenza di spazi in cui svolgere le attività, possono permettersi di riservare agli alunni un luogo in cui studiare.

Per quanto riguarda le celle singole, che potrebbero sicuramente favorire la concentrazione dello studente, è estremamente difficile, se non impossibile, riservarne ai detenuti universitari, figuriamoci agli altri. A maggior ragione, date le condizioni di sovraffollamento in cui versano gli istituti di pena italiani, agevolare l'applicazione individuale dello studente appare un'impresa assai ardua, anche in considerazione di tutti i rumori che incessantemente avvolgono la vita carceraria: dalle voci che si sovrappongono alla battitura, dallo scorrere dei carrelli allo sbattere dei cancelli, dai blindi alle chiavi, trovare un attimo di silenzio sembra impossibile.

Quello dello studio individuale, però, non è l'unico problema che gli studenti detenuti incontrano sul loro cammino, dato che le esigenze del carcere vengono comunque prima di tutto.

Di fondamentale importanza si rivela sicuramente la possibilità di reperire materiale e informazioni, operazione alquanto complicata per chi non ha accesso al mondo esterno, fatto di biblioteche, librerie e copisterie.

Si comprende facilmente come anche l'assenza di computer e della rete internet possa costituire per i soggetti ristretti che intendano studiare uno scoglio considerevole. Benché agli studenti universitari siano in alcuni casi messi a disposizione dei computer, si assiste non di rado all'inconveniente per cui, per un banale controllo di sicurezza, questi vengano privati per mesi dei loro pc, requisiti dal personale informatico. È ovvio come questo venga vissuto con grande disagio e fastidio da parte di chi ha scelto il percorso universitario per dare un significato diverso al tempo della detenzione e ricostruire la propria vita. D'altra parte, piuttosto che valorizzare i percorsi scolastici, in carcere ci sono sempre altre priorità a cui dare spazio, lasciando passare in secondo piano l'istruzione e la cultura.

Infine, anche le possibilità di incontrare gli insegnanti per confronti e chiarimenti sono ridotte e questo non facilita di certo l'apprendimento cui i detenuti hanno diritto.

Nonostante ancora oggi il diritto allo studio rappresenti una chimera per gran parte della popolazione detenuta, i vantaggi che da esso si possono trarre sono notevoli.

Bisogna ammettere che in un primo momento, molti decidono di intraprendere i percorsi scolastici nella speranza di vedersi facilitati nell'accesso ai benefici penitenziari o a sezioni speciali. Oppure, come testimoniano gli stessi detenuti, si inizia per non buttare via il tempo, tenersi impegnati e rompere la monotonia. Ben presto però, molti scoprono nella scuola (genericamente intesa) un modo per resistere alla distruzione che il carcere fa di sé ed evitare l'abbruttimento, migliorando al contempo il proprio comportamento. Dopo poco, infatti, in molti casi subentra il piacere per lo studio e il desiderio di migliorarsi.

Grazie alla scuola, è possibile per i carcerati migliorare le proprie possibilità per il futuro, favorendo il reinserimento nella società dopo la liberazione e mostrando a se stessi e ai propri familiari impegno e redenzione. La maggior parte della popolazione detenuta impegnata nello studio, scoprirà nell'istruzione la capacità di aumentare la propria autostima e promuovere il senso del rispetto di sé.

Inoltre, fungendo da ponte tra il "dentro" e il "fuori", l'istruzione consente di esperire in anticipo rispetto ai tempi della scarcerazione forme di libertà, di immaginare nuove possibilità e nuovi "mondi"⁴³.

Nel contesto di detenzione, infine, lo studio è importante perché è esso stesso una forma di relazione sociale del detenuto: con se stesso, con i docenti, con le istituzioni, con la società. L'istruzione agisce con una funzione di "riposizionamento" sociale: con l'alta formazione, in particolare, si cambia la "posizione" nella società, da detenuto a studente. Si restituisce il detenuto alla società nella nuova veste di studente e si cambiano le sue relazioni sociali: una volta uscita dal carcere, la persona che si sarà istruita avrà buone probabilità di aver instaurato nuove reti sociali, relazioni qualitativamente diverse dalle precedenti, e di aver acquisito nuovi punti di riferimento⁴⁴.

Come si può ben immaginare, ciò è vero in particolar modo per l'alta formazione che davvero riesce a collocare il detenuto in una nuova dimensione. Nell'immaginario collettivo, carcere e università simboleggiano due mondi lontani, perfino antitetici se si pensa all'idea di restrizione che il carcere rappresenta in opposizione a quella di libertà che da sempre suscita il contesto universitario⁴⁵. L'esperienza dei Poli Penitenziari Universitari, però, rappresentando qualcosa di straordinario ed eccezionale rispetto ad un

⁴³ Cfr. G. Pastore, *Interazioni comunitarie tra il dentro e il fuori. Il caso studio dei Poli Penitenziari Universitari*, in A. Salvini (a cura di), *Dinamiche di comunità e servizio sociale*, Pisa University Press, 2016, p. 20.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ivi*, p. 3.

contesto di repressione, ha messo in discussione questa visione, ribaltando completamente la prospettiva.

Il D.P.R. n. 230 del 2000 ha previsto alcune agevolazioni per i detenuti impegnati nello studio universitario. In particolare, l'art. 44 dispone che, qualora sia possibile, gli studenti universitari vengano allocati presso celle che favoriscano la concentrazione e che siano messi a loro disposizione spazi comuni. Inoltre, sono autorizzati a disporre dei libri e di tutti gli strumenti didattici necessari, che possono tenere anche nelle proprie celle. Gli studenti che versino in condizioni economiche disagiate ma che abbiano superato tutti gli esami del proprio anno possono ottenere il rimborso delle tasse e dei libri; a prescindere poi dalle condizioni economiche, si prevede un premio di rendimento per i più meritevoli.

Anche in questa occasione, però, è il caso di constatare l'esistenza di uno scollamento piuttosto evidente tra la realtà dei fatti e le previsioni normative, troppo spesso disattese.

Quello dei Poli Penitenziari Universitari è un fenomeno in espansione e in via di perfezionamento, ma ad oggi esistono soltanto diciannove realtà, a fronte di circa duecento istituti di pena italiani. Inoltre, non esistono al momento Poli Universitari Penitenziari dedicati alla popolazione detenuta di sesso femminile, benché il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, con un provvedimento del 9 aprile 2015, abbia comunicato la disponibilità in tal senso da parte dell'Università di Torino.

Sebbene le informazioni sul numero degli iscritti e dei laureati totali⁴⁶ segnali una debole rilevanza del fenomeno da un punto di vista quantitativo, i vantaggi di cui si è discusso poco sopra indicano che la formazione universitaria ha per i detenuti un chiaro ed innegabile valore dal punto di vista qualitativo.

Anche se allo stato attuale, nella maggior parte degli istituti, il diritto allo studio non è pienamente garantito, ritengo che non sia giusto accontentarsi di quello che già c'è, trincerandosi dietro l'alibi della mancanza di fondi.

Le soluzioni a cui si può auspicare sarebbero in realtà quelle già previste dalla normativa e comprendono il ritaglio di uno spazio comune in cui i detenuti possano in tranquillità dedicarsi allo studio, possibilmente la riunione degli studenti detenuti in un'unica sezione e certamente l'attivazione di un più alto numero di corsi scolastici, con un maggiore riguardo alla differenziazione. Non sostengo certo che l'attuazione di tali soluzioni sia semplice, ma sono convinta che qualcosa in più si possa fare.

⁴⁶ Dal 2009 al 2014 sono 186. Fonte: Ministero della Giustizia – www.giustizia.it.

4. LE ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

A sottolineare l'importanza delle attività culturali, ricreative e sportive nel contesto del trattamento è l'art. 59, co. 1, D.P.R. n. 230 del 2000, laddove prevede che tali iniziative debbano essere organizzate in modo tale da favorire la partecipazione dei detenuti studenti e lavoratori. Inutile dire che tale previsione raramente viene soddisfatta.

In questo paragrafo, vorrei soffermarmi su alcune attività in particolare che si è scoperto ricoprire un ruolo fondamentale nel contesto del trattamento rieducativo. Mi riferisco a quelle attività a matrice espressiva che inducendo alcuni cambiamenti positivi nell'atteggiamento, nella visione di se stessi e soprattutto nella capacità di interagire con gli altri, costituiscono un completamento assai efficace del trattamento.

D'altra parte, nella storia umana troviamo da sempre il ricorso all'utilizzo di forme di comunicazione diverse da quella verbale come mezzo di espressione del proprio mondo interiore e dei propri vissuti emotivi. Fin dalle origini, forme espressive come il gioco, il teatro e la pittura, rappresentavano una modalità sia di comunicazione che di espressione dei propri stati d'animo più profondi.

Il concetto di "terapia occupazionale", ovvero di trattamento attraverso l'applicazione di tecniche espressive, nasce in un primo momento per fronteggiare problematiche di tipo psichiatrico⁴⁷, ma è andato via via evolvendosi fino ad estendersi a tutti i soggetti in qualche modo ristretti.

Numerosi studi hanno dimostrato i benefici prodotti dall'integrazione di psicoterapia e attività come lo yoga e l'arteterapia⁴⁸. Quest'ultima in particolare, appare *«la forma più evoluta di espressione della comunicazione dell'uomo, che deve essere in grado di elaborare il bagaglio del suo vissuto personale per trarne qualcosa di positivo, che trascenda la sua esperienza e riesca a creare un linguaggio per esprimere le sue sensazioni, sciogliendolo dai legami del suo inconscio e delle convenzioni sociali»*⁴⁹.

Di seguito tratterò più dettagliatamente le tre tipologie di attività a matrice espressiva che a mio avviso hanno una maggiore incidenza sul trattamento dei soggetti

⁴⁷ Un primo esperimento fu fatto con la musicoterapia nel 1484 all'interno di un *Darussifa* (casa della salute) costruito su ordine del sultano Bayezit II. In questo ospedale, i medici sottoponevano i malati mentali all'ascolto di brani musicali. Poi nel XVIII secolo, all'interno degli ospedali psichiatrici, si consolida l'idea del trattamento della follia attraverso l'utilizzo del lavoro manuale. Alla fine del Settecento, lo psichiatra francese Philippe Pinel introduce nel manicomio di Parigi il trattamento basato sul lavoro.

⁴⁸ Joy Ackerman e Mariann Liebmann, relativamente nel 1992 e nel 1994, hanno scritto articoli sugli effetti positivi dell'arteterapia nel trattamento degli autori di reati sessuali; nel caso specifico venivano usati strumenti visivi e la musicoterapia.

⁴⁹ P. Giulini e C. M. Xella, *Buttare la chiave?*, op. cit., p. 227.

detenuti: l'arteterapia, le attività sportive di gruppo e le tecniche di meditazione e rilassamento, ovvero le «tre forme di comunicazione che presentano la caratteristica di riportare l'uomo al suo stato primitivo, fatto di sensazioni e di istinto, spogliandolo delle sovrastrutture come la cultura, l'educazione e le costrizioni necessarie alla vita in comunità e alle relazioni sociali. L'uomo viene considerato come corporeità nelle attività sportive di gruppo, e messo in grado di riappropriarsi della sua fisicità e della conoscenza di se stesso e del rapporto con gli altri nell'interazione del gioco; come entità pensante nella terapia dell'apprendimento della respirazione e meditazione, in quanto capace di gestire l'autocontrollo e regolare la propria aggressività nel confronto con gli altri; e infine come fonte di ricordi, sensazioni di dolore e piacere e sentimenti nell'applicazione dell'arteterapia»⁵⁰.

Infine si tratterà brevemente della funzione terapeutica e pedagogica dei laboratori teatrali.

4.1. L'arteterapia

Già alla fine del Settecento, lo psichiatra Philippe Pinel, che ha introdotto il lavoro come forma di trattamento nel manicomio di Bicêtre (Parigi), dichiarò che il lavoro manuale eseguito in modo rigoroso rappresenta il metodo più efficace per migliorare il morale e la disciplina⁵¹.

In generale, possiamo affermare che l'arteterapia risulti particolarmente utile a tutte quelle persone che abbiano problemi di introspezione e difficoltà ad esprimere verbalmente sentimenti e preoccupazioni.

Allo stesso tempo, può rivelarsi molto efficace anche per coloro che parlano continuamente di sé e dei propri problemi in modo logorroico e superficiale, evitando di andare in profondità. Attraverso il disegno, la pittura, la scultura (come il modellaggio con la creta) infatti, si può imparare ad osservare, a muoversi, a scavare dentro se stessi, ma anche ad ascoltare, a sentire, a pensare in modo più cosciente.

Queste tipologie di attività, da un lato, spingono le persone a mettersi in gioco in modo spontaneo e autentico, dall'altro le aiutano a conoscere se stesse e gli altri, sviluppando tutte quelle capacità espressive e comunicative che nel caso dei detenuti sono fondamentali ai fini di un futuro reinserimento sociale.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Si legga a tal proposito P. Pinel, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, J. A. Brosson, Parigi, 1801.

La realizzazione di piccole opere d'arte spinge i detenuti verso una rivalutazione di sé, aumentando l'autostima.

Inoltre, l'arteterapia agisce sui blocchi emotivi in molti casi sciogliendoli, poiché guardando l'opera, che è il frutto della personalità e dello stato d'animo di chi l'ha realizzata, si riescono a percepire in modo più distaccato sentimenti ed emozioni spesso di sofferenza. Attraverso l'esecuzione del lavoro, ci si sforza di comprendere ed elaborare tali sentimenti ed emozioni, per giungere ad un livello di maggior consapevolezza ed accettazione.

L'arteterapia rappresenta un'attività fondamentale anche ai fini della socializzazione. Oltre ai lavori artistici individuali, infatti, vengono spesso assegnati ai detenuti esercizi di coppia o di gruppo per realizzare grandi opere, specialmente sui muri dell'istituto. Lavorare insieme ai compagni presuppone ovviamente il rispetto per l'altro, oltre ad una certa consapevolezza di sé. L'attività di gruppo favorisce lo sviluppo di certe capacità: da una parte, quella di non lasciarsi prevaricare affermando la propria identità e personalità, dall'altra quella di trattenersi dal prevalere sugli altri.

Il lavoro di gruppo, dunque, favorendo le relazioni interpersonali, si rivela estremamente utile per sviluppare la socialità degli individui ristretti, che come abbiamo visto nel primo capitolo, sono spesso soggetti poco socializzati, emarginati o comunque con deficit relazionali.

Imparare ad osservare le regole, a lavorare in armonia con gli altri e a rispettarne e dividerne le diverse abilità, può produrre un arricchimento personale che ben si presta ad essere reimpiegato dopo la scarcerazione.

Il soggetto che dopo il percorso arteterapeutico abbia riacquisito il proprio equilibrio segna un'innegabile vittoria del trattamento sul processo di distruzione che il carcere fa di sé.

4.2. Lo sport

Per migliorare le proprie capacità di socializzazione, una delle forme espressive più efficaci è rappresentata sicuramente dallo sport, l'attività di gruppo per eccellenza.

Grazie alla partecipazione alle attività sportive, i detenuti sono chiamati ad incontrarsi, a comunicare tra loro, a gestire emozioni e difficoltà, ma soprattutto al rispetto delle regole. Inoltre, essendo lo sport un'attività fondata sull'espressione fisica, i detenuti imparano a migliorare la conoscenza e le potenzialità del proprio corpo.

Gli allenamenti costituiscono un importantissimo momento di socializzazione poiché si favoriscono i contatti tra persone, anche molto diverse, che si devono conoscere e confrontare. Pertanto, grazie allo sport, non soltanto si impara a stare in gruppo, che per un detenuto non è affatto una capacità scontata, ma ci si abitua, pian piano, a riconoscere l'altro e ad individuare i propri e gli altrui limiti, spingendosi talvolta a cercare soluzioni alle proprie e altrui difficoltà.

Allo stesso tempo, si impara a valorizzare le capacità personali, alimentando la propria autostima, ma è tutt'altro che infrequente scoprirsi ad ammirare le abilità dei compagni, innescando così un meccanismo virtuoso in cui i detenuti si migliorano a vicenda il morale e la considerazione di sé.

Possiamo inoltre considerare quello dedicato alle attività sportive come un momento in cui scaricare tutte le tensioni e le proprie frustrazioni: allenando il corpo, si allena anche la propria abilità nel gestire l'aggressività e la collera, migliorando notevolmente la propria capacità di autocontrollo.

Negli sport di contatto come il calcetto, probabilmente il più praticato nelle carceri italiane, capita spesso che si vengano a creare situazioni conflittuali in cui emergano atteggiamenti aggressivi. Il compito di queste attività è proprio quello di aiutare i detenuti ad incanalare nella giusta direzione queste emozioni, trasformando l'energia negativa in energia positiva che deve essere reindirizzata verso nuove dimensioni.

Attraverso il riconoscimento delle proprie caratteristiche si riesce poi, con il tempo e il lavoro, a fronteggiare le problematiche personologiche e relazionali.

Ci pare perfino superfluo aggiungere alla lista dei benefici prodotti dalle attività sportive il miglioramento della salute fisica.

Mi sento pertanto di affermare che grazie alla partecipazione alle attività fisiche, i soggetti reclusi possono significativamente migliorare sotto diversi profili, tutti utili soprattutto in previsione del reinserimento nella società libera: la coesione di gruppo, la capacità di competere con gli altri gestendo le conflittualità, il controllo dell'aggressività, la propensione a chiedere aiuto nei momenti di difficoltà, le attitudini relazionali.

4.3. Le tecniche di meditazione e rilassamento

Per comprendere l'importanza delle tecniche di meditazione e rilassamento ai fini del successo del trattamento, è necessario premettere che lo stress rappresenta indiscutibilmente un elemento presente in tutti coloro che si trovano ristretti all'interno delle mura carcerarie.

Inevitabilmente, la reclusione comporta una graduale perdita di autostima ed un crescente senso di rabbia, ansia e disperazione. Questo perché, da un lato, agisce il pressoché nullo controllo sulla propria vita, con una sostanziale privazione della propria capacità di autodeterminazione, dall'altro, il sovraffollamento carcerario tipico del sistema italiano scatena disagi, conflitti e violenze.

Di conseguenza, tutta la rabbia e la frustrazione repressa accumulate in mesi o anni di carcere, si ripercuotono inesorabilmente sul periodo successivo alla scarcerazione, inibendo il corretto reinserimento nella società libera. Tutto ciò va ad inserirsi in quel meccanismo che, nel primo capitolo di questo lavoro, abbiamo visto essere alla base dell'alto tasso di recidiva.

È qui che vanno ad incidere quei corsi in cui si insegnano le tecniche di meditazione, respirazione e rilassamento, fornendo ai detenuti alcuni strumenti concreti per gestire lo stress ed acquisire una nuova consapevolezza di sé.

Tali tecniche consentono di aumentare la calma, la lucidità mentale e l'autocontrollo, da cui dipendono la capacità di percepire e leggere la realtà e l'elaborazione di nuove modalità di azione e reazione alle situazioni, soprattutto quelle conflittuali e stressanti che sono spesso causa di recidive dopo la liberazione.

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che particolari tecniche di respirazione agiscono sul sistema nervoso, immunitario ed endocrino in modo da purificare e rigenerare corpo e mente.

In generale, le tecniche di meditazione, respirazione e rilassamento inducono nei detenuti una notevole riduzione del livello di aggressività, una maggiore accettazione della realtà, un miglioramento delle capacità di gestione delle emozioni negative e del rapporto con se stessi.

Addirittura, è stato dimostrato che il clima di generale accettazione e rispetto reciproco che si viene a creare nel corso di questi incontri, favorisca un maggior avvicinamento al proprio reato, tanto che perfino gli autori di reati sessuali, tra i più negatori e minimizzatori, in alcuni casi sono arrivati ad assumersene la responsabilità.

Ritengo, però, che non sia possibile comprendere fino in fondo i benefici che queste tecniche producono senza leggere le dichiarazioni rilasciate dagli stessi detenuti. Nel caso specifico, si tratta dei commenti rilasciati alla fine dei corsi dai *sex offenders* nel contesto dell'Unità di trattamento intensificato di Milano-Bollate.

Essendo gli autori di reati sessuali una delle categorie di detenuti più resistenti al trattamento e con cui più difficilmente si può lavorare nella direzione della rieducazione, tali testimonianze ci appaiono ancora più significative⁵²:

- Respirare mi serve per auto controllarsi.
- Mi è aumentata la mia capacità di gestirmi nei momenti particolari.
- Ci aiuta ad accettare ciò che ti circonda senza aggredire tanto.
- Il corso ti rilascia da tutte le preoccupazioni.
- Ho sentito una grande pace che non sapevo esistesse.
- Non mi sento più nervoso e fumo di meno e russo di meno.
- Mi ha calmato la mente.
- Da quando sono carcerato raramente o mai provato le sensazioni di calma che mi ha infuso il corso.
- Queste notti che facciamo il corso dormo così bene che la mattina non sento più la chiave che gira.
- Ho riconquistato la voglia di vivere e la pace e la serenità interna che non provavo da tempo.
- Mi ha aiutato a riflettere a pensieri in maniera più profonda.
- Per me è stata una esperienza molto profonda e cognitiva di me stesso.
- Il corso è utile per riconoscersi se stessi all'interno di me.
- Ho pensato che molti nostri problemi possono avere una soluzione.
- Il corso mi è stato utile per trovare in fondo a un baratro una corda per risalire.
- Fumo la metà delle sigarette che fumavo prima di iniziare il corso.
- Da quando respiro tutti i giorni ho smesso. Non ho ancora ripreso.
- Questo corso è valso il carcere.

4.4. I laboratori teatrali

Anche se talvolta il teatro entra in carcere allo scopo esclusivo di intrattenere e divertire la popolazione detenuta, la funzione terapeutica e pedagogica prevale nella maggior parte degli istituti. Negli anni Ottanta infatti, l'educatore penitenziario Antonio Turco si convinse che il teatro, con le sue specificità e potenzialità, potesse essere ammesso a pieno titolo tra le attività trattamentali.

⁵² Tali commenti, qui riportati senza alcuna correzione grammaticale e ortografica, sono tratti da P. Giulini e C. M. Xella, *Buttare la chiave?*, op. cit., p. 235.

Il teatro in carcere non si riduce all'atto di recitare, ma si fa portatore di valori più ampi e densi di significato. Come io stessa ho potuto constatare assistendo qualche volta alle lezioni di teatro in carcere, più che la caratteristica dello spettacolo, si mette in risalto, naturalmente, la pratica teatrale in sé, sfruttando l'attività creativa e laboratoriale dei partecipanti al corso.

All'interno degli istituti penitenziari, le attività teatrali si sono rivelate estremamente utili per lavorare sugli aspetti relazionali e migliorare la cura di sé. Inoltre, come le altre attività trattate sopra, anche i laboratori teatrali consentono ai detenuti che vi partecipano di scaricare le tensioni quotidiane e sfogare l'aggressività.

Grazie alla pratica teatrale, le qualità espressive, creative ed artistiche dei detenuti, si coniugano ai fini rieducativi e risocializzanti della pena. Dalle loro testimonianze emerge che in molti casi, la partecipazione alle attività teatrali è riuscita a produrre un miglioramento in loro stessi e nelle loro condizioni di vita. Questo perché il teatro agisce con modalità antitetiche rispetto a quelle tipiche del sistema carcerario, ovvero *«collettive anziché individualizzatrici, coinvolgenti anziché segreganti, portatrici di arricchimento affettivo e artistico, anziché di coazione a ripetere»*⁵³.

Le attività laboratoriali operano in funzione fortemente risocializzante perché invitano i partecipanti alla cooperazione e alla solidarietà attraverso quello scambio con gli altri che si mette in atto nel momento in cui si recita un testo o ci si esprime. Quello stesso momento, consente ai sentimenti rimossi e alle emozioni represses dalla carcerazione di tornare alla luce e fluire liberamente.

Grazie alla recitazione, il detenuto può uscire, anche se per pochi attimi, dall'isolamento cui è costretto, può raccontarsi, donare il proprio vissuto agli altri e smettere di sentirsi solo, mentre i compagni possono a loro volta scoprire, tramite la narrazione dell'altro, di non essere soli.

Grazie alla recitazione, si può smettere di mimetizzarsi nelle bruttezze del carcere, emergere dall'omogeneità cui il carcere ti costringe, sradicarsi dai processi di standardizzazione e disumanizzazione del sistema penitenziario.

Grazie alla recitazione, si sviluppano ed esercitano la memoria e il dialogo, che sono tra i pochi strumenti che i soggetti reclusi hanno per contrastare la quotidianità, l'abbruttimento, la distruzione che il carcere fa di sé.

⁵³ V. Andraous, *Fare teatro in carcere cosa significa?*, in "Educazione & Scuola", 20 novembre 2016.

Infine, il teatro è diventato negli anni uno strumento attraverso il quale si permette alla società di conoscere la realtà carceraria, poiché alcune rappresentazioni teatrali allestite all'interno delle mura penitenziarie sono state aperte al pubblico. Allo stesso tempo, ad alcune compagnie di detenuti è stato permesso di esibirsi in teatri esterni, tramite la concessione di permessi premio.

Ad oggi, le esperienze di teatro penitenziario sono moltissime e sempre più spesso l'Amministrazione Penitenziaria mette a disposizione nuovi spazi, sostiene progetti e promuove forme di cooperazione tra enti locali e culturali.

Anche nel caso dei laboratori teatrali, però, si ripresenta il solito problema del limitato numero di posti disponibili per ogni corso. Qui a maggior ragione, dato che il corso si conclude sovente con la realizzazione di uno spettacolo finale, sono ammessi prioritariamente i detenuti definitivi o comunque con previsioni detentive sufficientemente lunghe per terminare il percorso intrapreso.

In conclusione, tutti questi percorsi, sia formativi che ricreativi, sono importanti perché consentono agli utenti di sperimentare altre parti di sé, agevolando la costruzione o la scoperta di nuove identità possibili.

5. ALCUNE CRITICITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRATTAMENTALI

Durante il mio tirocinio in carcere, ho avuto la fortuna di assistere alle discussioni di un gruppo di lavoro chiamato da una commissione ispettiva a trovare soluzioni per incrementare le attività trattamentali. Le criticità emerse in tale sede sono state notevoli, in primo luogo perché la struttura carceraria in oggetto è oltre ogni modo obsoleta.

Tutte le norme che abbiamo visto nel corso del presente lavoro, così ambiziose e innovative, sono applicabili più facilmente nelle carceri di recente costruzione, dove sono stati previsti spazi idonei alle moderne offerte trattamentali. Al contrario, l'attuazione delle nuove disposizioni in materia trattamentale, appare assai difficoltosa negli istituti più vetusti che non sono strutturalmente e architettonicamente pronti ad accogliere tali attività.

Il problema principale riguarda la carenza di spazi adeguati: mancano ambienti idonei ad ospitare i corsi e in alcuni casi si fatica perfino a trovare i locali in cui svolgere i periodici colloqui di osservazione o "segretariato" tra il singolo detenuto e il funzionario giuridico pedagogico (ex educatore penitenziario) da cui è seguito.

Tra le soluzioni proposte, c'è stata quella di smobilitare alcune celle per dedicarle alle attività, ma è apparso subito evidente che la direzione dell'istituto non possa permettersi di perdere posti letto a causa del sovraffollamento che ammorba l'universo penitenziario italiano.

Data la scarsità dei fondi, qualcuno ha proposto di cominciare ad entrare nell'ottica di usare i corridoi, in modo da ragionare a costo zero, ma le difficoltà logistiche di questa soluzione sono evidentemente notevoli, soprattutto dal punto di vista del personale penitenziario chiamato ad effettuare il controllo. L'altro grande problema, infatti, è quello relativo alla sistematica carenza di personale. Tale problema potrebbe, almeno in parte, essere risolto con un adeguato e più moderno sistema di sorveglianza, introducendo per esempio le telecamere, poiché ancora molte carceri in Italia ne sono sprovviste.

Inoltre, sostituire i cancelli ormai logori con quelli elettrici, automatizzando almeno in parte la sorveglianza, consentirebbe di superare alcune difficoltà logistiche che impediscono di dar seguito alle nuove prescrizioni sulla rieducazione dei detenuti.

Il problema della carenza di personale addetto alla sicurezza si ripercuote anche sulle fasce orarie in cui tali attività potrebbero essere svolte, restringendo il tempo a disposizione. L'esigenza di controllare i partecipanti alle attività, deriva soprattutto dalla classica mobilità dei detenuti, che gli agenti accusano di "andare e venire", lamentando una certa difficoltà nel responsabilizzarli.

Bilanciare le due esigenze, quella della sicurezza da un lato e quella del trattamento dall'altro, non è sicuramente facile, ma lo stesso personale di Polizia penitenziaria riconosce la necessità di svolgere tali attività, soprattutto, a loro dire, per tenerli impegnati. La tesi sostenuta dai rappresentanti del personale penitenziario, a mio avviso condivisibile, è che i detenuti, quando sono impegnati in qualcosa, sono più tranquilli e gestibili.

Tutti sono concordi nel ritenere che siano l'istruzione e l'educazione a creare sicurezza, ma il problema logistico appare insormontabile in mancanza di un qualche investimento finalizzato a svecchiare la struttura o a rinfoltire il personale addetto alle attività di sorveglianza.

CAPITOLO IV

IL BRAVO EDUCATORE

Quella del 1975⁵⁴ è stata salutata come una delle legislazioni penitenziarie più moderne e all'avanguardia d'Europa. Ed è innegabile che anche il nostro regolamento di esecuzione⁵⁵, teso a dare al carcere un volto più umano, sia sulla carta avanzato e progressista.

Oltre alle innovazioni di tipo strutturale⁵⁶, infatti, tale regolamento ha introdotto nuove opportunità per i soggetti ristretti, alcune delle quali sono state trattate nel corso di questo lavoro. In particolare, si è previsto il potenziamento e il coordinamento degli strumenti per il trattamento tramite il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), l'ingresso in carcere dei mediatori culturali, una razionalizzazione dell'ammissione al lavoro e anche l'aumento del numero dei colloqui mensili.

Come spesso accade, il problema consiste nell'applicazione di tali disposizioni, con conseguente scollamento della realtà dalle previsioni legislative. Ciò si deve, da un lato, alla crisi finanziaria che ha comportato una drastica contrazione di tutti gli investimenti relativi allo Stato sociale, dall'altro, alle criticità stesse del sistema carcerario, di cui in parte abbiamo già discusso.

Infatti, benché il nostro ordinamento penitenziario tenda all'umanizzazione delle condizioni carcerarie e alla valorizzazione della funzione rieducativa, non si può dire che abbia rinunciato a tutte quelle misure disciplinari prettamente coattive e restrittive.

Se a ciò si aggiunge la carenza di adeguati investimenti da destinare alle aree maggiormente critiche, si comprende facilmente come il sistema penitenziario finisca inevitabilmente per rimanere ancorato a quella rigidità tipica delle origini.

In sintesi, gli scarsi successi della funzione rieducativa e risocializzante della pena in termini di riduzione della recidiva, si devono in buona parte alla disparità tra il numero degli utenti (con tutte le diverse caratteristiche della popolazione detenuta) e le risorse necessarie per una buona qualità degli interventi.

⁵⁴ Legge 26 luglio 1975 n. 354 recante il titolo "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

⁵⁵ Divenuto legge con D.P.R. n. 230 del 2000 come disciplina volta a dare esecuzione all'ordinamento del 1975, sostituendo il regolamento del 1976.

⁵⁶ Come la previsione, per ogni cella, di illuminazione artificiale azionabile dall'interno, areazione e luce naturale, doccia, bidet, acqua calda ecc.

Gli alti tassi di recidiva dimostrano che il trattamento penitenziario, sia in termini rieducativi che conseguentemente in termini preventivi, raramente ha successo.

Sebbene le novità relative al potenziamento del processo trattamentale siano riuscite appena parzialmente ad incidere sulla vita della popolazione detenuta, non è detto che ci si debba rassegnare ad una cieca accettazione dello *status quo*. Secondo la mia modesta opinione, infatti, pur in assenza di un'organica programmaticità, il singolo operatore può intervenire con le sue competenze e attitudini personali a colmare le lacune del sistema.

Mi riferisco in particolare a tutti gli operatori del trattamento (educatori, esperti ex art. 80 OP, insegnanti, ministri di culto, cappellano, volontari e lo stesso personale di Polizia penitenziaria) che sono chiamati a tenere nei confronti dei ristretti con cui vengono in contatto, un atteggiamento che esprima contenuti di umanità e di riguardo per la dignità personale, ma anche a stimolarli al rispetto di sé, degli altri (compresi i compagni di detenzione) e della legge.

Un ruolo di spicco deve però essere svolto dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (che per comodità e in linea con la pratica quotidiana continueremo a chiamare educatore penitenziario), il quale è chiamato ad assumersi la diretta responsabilità del trattamento individualizzato del condannato, oltre a proporre, in alcuni casi, attività rieducative anche all'imputato.

L'educatore penitenziario, in quanto figura cardine del trattamento, ha il compito di effettuare l'osservazione scientifica della personalità del detenuto e attendere alla rieducazione individuale o di gruppo, coordinandosi con tutti i soggetti preposti allo svolgimento di attività trattamentali.

Per fare tutto questo, c'è modo e modo. E il modo fa la differenza.

In primo luogo, ogni autore di reato, in quanto "esperto" di se stesso, dovrebbe essere coinvolto fin dall'inizio del processo trattamentale, cercando di stabilire ciò che potrà essere ottenuto dal trattamento. Deve essere trattato come un soggetto attivo, poiché la sua volontà di collaborazione risulterà fondamentale per la buona riuscita della rieducazione.

Lo strumento principale di cui l'educatore penitenziario deve avvalersi è la relazione: una relazione che deve essere di qualità.

Un clima emotivo positivo è di vitale importanza per favorire la motivazione al cambiamento e dunque la cooperazione da parte del soggetto sottoposto al trattamento. Naturalmente, ciò non significa giustificare il reato o colludere: è importante che il reato

venga considerato come un fatto sì grave, ma che non definisce la persona nel suo complesso. Il bravo educatore deve essere in grado di “superare” l’elemento reato nel relazionarsi con l’utente.

Nei colloqui con i detenuti è importante che entri in gioco un certo grado di empatia, attraverso la quale i soggetti del colloquio comunicano tra loro arrivando ad identificare zone d’ombra comuni⁵⁷.

Durante il dialogo, non ci si può fermare a valutare i “significanti”⁵⁸, ma ci si deve spingere fino all’individuazione dei “significati”, ovvero i legami di senso che ognuno ha col proprio mondo di riferimento. Per questo è importante usare il linguaggio della quotidianità, perché in fondo si ha a che fare con le soggettività e con ciò che Eugenio Borgna chiama «*gli abissi di sofferenza che in esse si manifestano: con gli arcipelaghi sconfinati delle emozioni ferite e oltraggiate: con la tristezza e la malinconia, con l’inquietudine e l’angoscia... con le lacerazioni dell’anima e il silenzio del corpo*»⁵⁹.

Sempre senza giustificare o colludere, a mio avviso, il bravo educatore dovrebbe stringere una sorta di patto di alleanza con il soggetto che è chiamato a seguire, sforzandosi di vedere le cose con i suoi occhi. Stabilire un’alleanza con l’autore di reato è importante per giungere ad una lettura comune dei fatti e alla condivisione di un progetto che nasce dal riconoscimento di un bisogno e talvolta da una richiesta di aiuto che il bravo educatore deve essere in grado di cogliere. Rieducare significa saper captare le richieste dell’altro, capire cosa l’altro chiede, immergersi nel suo mondo.

È per questo che ritengo fondamentale che gli educatori penitenziari siano formati in criminologia sociale. Benché la quasi totalità degli educatori penitenziari non abbia una formazione criminologica, ritengo che essi siano chiamati a tutti gli effetti a svolgere le funzioni del criminologo sociale, o meglio, siano essi stessi criminologi sociali.

Secondo la visione della criminologia come scienza applicativa, infatti, spetta al criminologo intervenire operativamente sui fenomeni criminosi e sugli individui con interventi di prevenzione sia generali che individuali o attivandosi nei programmi di mediazione tra vittima e reo, favorendo le opere di educazione dei minori devianti e risocializzazione dei rei adulti e effettuando valutazioni circa l’adozione di misure alternative alla detenzione, quindi operando anche all’interno delle istituzioni penitenziarie.

⁵⁷ S. Ciappi, *Una vita tragica: Edipo in città*, in A. Verde e C. Barbieri (a cura di), *Narrative del male. Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction*, Franco Angeli, Milano, 2010.

⁵⁸ Sono gli aspetti più superficiali, per lo più diagnostici, i sintomi.

⁵⁹ E. Borgna, *Le intermittenze del cuore*, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 31.

In base a questa definizione, mi pare assai evidente che l'educatore penitenziario sia a tutti gli effetti un criminologo sociale. Eppure, come abbiamo detto, assai raramente l'educatore penitenziario, soprattutto quello di vecchia generazione, ha studiato i fondamentali della criminologia.

Ma senza una formazione criminologica, difficilmente essi avranno la capacità di "sporcarsi" davvero le mani nelle storie di queste persone, per cercare di comprendere e dunque trovare la chiave per aiutarle a migliorarsi. Difficilmente avranno, sempre secondo la mia modesta opinione, l'abilità di spingerle a raccontarsi, a narrare il loro vissuto per poi aiutarle a riscrivere il futuro, innescando la possibilità del cambiamento.

In ambito penitenziario, saper ascoltare e avere gli strumenti per comprendere, è una dote imprescindibile e significa anche creare un clima di empatia con il soggetto prima di spingerlo verso la narrazione del reato commesso. Per esempio, usare delle tecniche di distrazione per allontanarlo dal tema centrale, ovvero il reato, facendosi raccontare altri eventi più o meno significativi della vita, può rivelarsi un metodo assai efficace per consolidare un clima emotivo positivo.

A questo punto, è di fondamentale importanza riuscire a sospendere ogni giudizio di ordine etico, spogliarsi di ogni categoria morale, sforzandosi di comprendere la criminogenesi e la criminodinamica, senza interrompere il detenuto con affermazioni moraleggianti. In caso contrario, ciò che ne risulterebbe è una chiusura da parte del soggetto che mal si concilierebbe con la futura possibilità, da parte dell'educatore, di lavorare al suo fianco.

Il compito dell'educatore penitenziario non è né quello di cercare la verità, né tanto meno quello di esprimere giudizi, ma semplicemente (si fa per dire!) quello di offrire al condannato la possibilità di accedere ad un percorso in grado di far emergere i lati positivi, accompagnandolo nella lettura dello stato detentivo come un'opportunità per costruire una nuova identità di sé. Pertanto, mostrarsi autenticamente disponibili a condividere paure, angosce, aspettative, desideri, può davvero essere la chiave per indirizzare l'utente verso nuove possibilità e verso una diversa visione del proprio stato detentivo.

Un approccio positivo e cooperativo deve basarsi su alcuni obiettivi di fondo⁶⁰. Innanzitutto si deve lavorare sulla ricostruzione (o costruzione *ex novo*) di una nuova e

⁶⁰ Alcuni di questi concetti qui sviluppati derivano dal *Good Lives Model*; si tratta di una filosofia del trattamento che si concentra in particolare sugli autori di reati sessuali, ma che, a mio avviso, può efficacemente valere per tutti i condannati. Il *Good Lives Model* deriva dalla psicologia umanistica di Carl Rogers ed è da tempo utilizzato in psicoterapia individuale. Recentemente è stato introdotto nel trattamento

migliore prospettiva sulla propria identità, impedendo che la vita intramuraria distrugga “il buono” che c’è dentro ogni essere umano, poiché è da questo che occorre ripartire.

In seguito, è opportuno aiutare il soggetto a far emergere tutte quelle capacità utili ad avere una vita appagante e uno stato di benessere psicologico. Inoltre, si deve cercare di improntare il trattamento alla valorizzazione dell’individualizzazione, come dispone l’art. 13 del nostro ordinamento penitenziario, sforzandosi di focalizzarsi su quelli che sono gli interessi e i valori personali di ciascun detenuto.

Avvalersi di un approccio collaborativo, significa anche lavorare insieme al soggetto rispettandone le decisioni e la condizione di individuo autonomo.

Lo scopo finale della rieducazione è quello di permettere all’individuo di elaborare un piano di vita soddisfacente, basato su ciò che per lui è importante nella vita, sviluppando le capacità di autoregolazione necessarie per la gestione del rischio di recidiva. Riabilitare, infatti, significa proprio questo: da un lato gestire il rischio di recidiva e dall’altro promuovere i beni primari della vita.

Il bravo educatore deve avere ben presente l’ambiente in cui il soggetto si troverà dopo la scarcerazione e tenerne conto nel coadiuvare l’interessato a creare le condizioni, sia esogene che endogene, necessarie per un positivo reinserimento sociale. Il cuore del programma trattamentale deve consistere pertanto nella costruzione di una nuova immagine di sé e nell’acquisizione di capacità tali da consentire un corretto svolgimento della vita successiva alla liberazione.

Il bravo educatore riesce ad instillare nel soggetto che segue un’autentica motivazione al cambiamento e alla prevenzione della recidiva, lo induce a fidarsi, gli fornisce una speranza, lo stimola a non aver paura di affrontare le proprie difficoltà, riducendo il livello di ansia e stress di cui il carcere è geneticamente latore.

Un errore che il bravo educatore non deve commettere mai è quello di far credere al detenuto che la realtà sia immutabile e che lo stigma sociale non possa essere sovvertito. Se si incappa in questo errore anche solo una volta, tutto il lavoro fatto rischia di essere inutile. L’opera di “etichettamento” messa in atto dal personale penitenziario rischia, infatti, di avviare un processo penalizzante nei confronti del detenuto, il quale vedrebbe rinforzarsi i propri aspetti negativi. Offrendo diagnosi di irrecuperabilità, l’operatore finisce per rappresentare, nei meccanismi recidivanti, più un catalizzatore che un neutralizzatore.

degli autori di reati sessuali in Canada e negli Stati Uniti ed impronta circa la metà dei trattamenti. Sul piano della prevenzione della recidiva sono stati raggiunti ottimi risultati (dal 17,9% al 3,2%).

L'altro aspetto fondamentale dell'opera trattamentale rieducativa è senza dubbio quello relativo al processo di revisione critica del proprio reato. Il compito dell'educatore è anche quello di fornire al soggetto detenuto tutti gli strumenti utili per riflettere sulla propria condizione, sulle condotte antiggiuridiche poste in essere e sulle conseguenze, umane e materiali, del reato commesso. Qui interviene quella che a mio avviso rappresenta una delle maggiori criticità dell'opera di rieducazione.

In base alle informazioni raccolte e soprattutto alla mia personale esperienza, durante i colloqui con il detenuto, raramente si parla del reato commesso e quasi mai – per non dire mai – viene menzionata la vittima (qualora vi sia).

D'altra parte, la maggior parte degli educatori in carcere non hanno una formazione in vittimologia e non sono abituati a parlare di vittima con l'autore di reato. Quello che più volte mi sono chiesta è come si possa pretendere di rieducare e risocializzare il reo senza parlare della sua vittima (o delle sue vittime).

Avere un quadro che sia il più esauriente possibile della personalità del reo e del suo rapporto con la vittima costituisce una condizione a mio avviso indispensabile per l'elaborazione di un corretto progetto trattamentale. Grazie all'analisi delle caratteristiche della relazione diadica tra vittima e autore del reato, è possibile infatti giungere alla comprensione, non soltanto dei motivi che hanno condotto alla commissione del crimine, ma anche del perché si sia consumato proprio in quel momento, proprio quel reato e non un altro, proprio tra quei soggetti, con quelle dinamiche e modalità ecc.

Una volta ottenuta la risposta a tali domande, sarà possibile per il personale del trattamento formulare un programma rieducativo personalizzato che sia davvero funzionale al contenimento della possibilità di recidiva attraverso la modificazione delle distorsioni cognitive del reo.

Ritengo dunque indispensabile, ai fini del trattamento, una completa, sistemica, lettura della vicenda che non può prescindere da un esame approfondito anche sulla vittima e sulla sua relazione con il soggetto interessato dal trattamento.

Appare ovvio, però, che si debbano possedere gli strumenti opportuni per indagare la relazione autore-vittima senza “creare danni”, né per la vittima né per il reo, ed è perciò necessario un atteggiamento intellettuale che sia scevro da ogni pregiudizio, oltre ad una formazione adeguata. Oltretutto, come si è visto nel corso del secondo capitolo, anche nella stessa sentenza di condanna si denota l'assenza di una descrizione esaustiva di tali aspetti, pertanto si rivelano indispensabili per l'educatore tutte quelle abilità necessarie per indagare la natura criminologica dei fatti.

Già di per sé, la vittima rimane la grande esclusa dal sistema penale, poiché di fatto lo Stato si appropria del suo conflitto e del suo vissuto: si sostituisce ad essa nella definizione (la fattispecie di reato), nella scelta dell'iter procedurale giudiziario da seguire e nella proposta di soluzioni possibili (le sanzioni penali, il risarcimento ecc). Almeno nel trattamento del reo, sarebbe auspicabile una valorizzazione della figura vittimale che invece, fatta eccezione per qualche raro caso di mediazione penale inserita nel percorso rieducativo, è del tutto assente.

Pertanto, oltre a parlare della vittima in fase di rieducazione, sarebbe anche buona norma, almeno in alcuni casi, proporre alle parti gli strumenti tipici della giustizia ripartiva ed in particolare, quando si presume che in seguito alla scarcerazione persisterà un contatto, consigliare di avviare un percorso di mediazione penale.

Il bravo educatore dovrebbe avere la capacità di indirizzare il detenuto sulla strada del riconoscimento dei fatti e della propria responsabilità e dovrebbe aiutarlo a prendere coscienza dei danni arrecati alla vittima. Dovrebbe favorire un incremento dell'empatia nei confronti della vittima stessa, sollecitando la capacità di mettersi nei suoi panni. Dovrebbe accompagnarlo verso una maggiore comprensione delle possibili azioni da mettere in atto ai fini della riparazione del danno, poiché solo così, a mio avviso, sarà possibile per il reo emanciparsi dallo status di carnefice.

Anche perché, al termine della pena, è possibile che l'autore del reato e la vittima si rincontrino e se la relazione patologica non è stata in qualche modo trattata e risolta, non è da escludere che vengano a ricrearsi condizioni e dinamiche uguali o simili a quelle che hanno condotto al fatto reato. Di conseguenza, anche in virtù di una maggior tutela della vittima stessa, sarebbe auspicabile rieducare il reo in modo da disinnescare tutti gli elementi potenzialmente criminogeni.

Certamente, non giova la presenza di educatori – soprattutto quelli di vecchia generazione – rassegnati e disillusi, una piaga che affligge la già complicata situazione carceraria. A mio avviso, questo mestiere, così particolare e così delicato, non può essere svolto senza entusiasmo e ottimismo, o si rischia di fare più male che bene.

Si ha in mano la vita delle persone, si decide del loro destino, del loro futuro, delle loro relazioni familiari e non ci si può permettere di lavorare con rassegnazione e svogliatezza. Quando si smette di credere al cambiamento, quando gli educatori sono i primi a non avere più fiducia nella possibilità di riscatto di queste persone, si toglie loro la speranza, si rischia di danneggiarle, si contribuisce in qualche modo ad alimentare quel

tasso di recidiva tanto alto nel nostro Paese e non si rende certo un buon servizio alla sicurezza sociale.

Sono convinta di questo, ed inviterei pertanto tutti quegli educatori che non credono più, che si sono abbandonati alla placida accettazione delle cose, che si nascondono dietro l'alibi del "tanto non cambieranno mai" a fare un passo indietro.

Forse è vero che si arriva ad un punto in cui "se ne è viste troppe" per crederci ancora e continuare ad impegnarsi fiduciosamente al fianco di questi soggetti, ma a quel punto bisognerebbe avere il coraggio di ritirarsi dalla scena e lasciare spazio a chi la speranza non l'ha persa. Perché il mandato dell'educatore penitenziario, in perfetto contrasto con l'effetto criminogeno e desocializzante del carcere, è quello di restituire alla società persone migliori di quelle che sono entrate.

Crede nella funzione rieducativa del carcere, nelle possibilità di cambiamento delle persone e nelle potenzialità umane, è l'unica carta da giocare, a mio avviso, al grande tavolo della prevenzione della recidiva, a tutela delle vittime *in primis* e di tutta la collettività in generale.

CONCLUSIONI

Affinché il tasso di recidiva possa ridursi, in modo da limitare la percezione soggettiva di insicurezza e il rischio oggettivo di diventare vittima, il carcere dovrebbe essere un luogo di recupero e trattamento, ancora prima che di espiazione.

Benché il legislatore abbia prodotto importanti riforme dell'ordinamento penitenziario volte all'attivazione di un progressivo processo di consolidamento di una pena flessibile, anche attraverso una più frequente applicazione delle misure alternative, molto c'è ancora da fare per raggiungere una concreta ottimizzazione della funzione punitiva. Infatti, le lodevoli intenzioni del legislatore, il quale ha prodotto una normativa piuttosto avanzata, vengono spesso scavalcate o aggirate da quelle del personale che opera all'interno dei penitenziari e dalle condizioni organizzative e operative.

La vera sfida, dunque, è quella di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena puntando sulla rieducazione e sulla risocializzazione del reo per l'avvio di un autentico processo di integrazione sociale.

Sarebbe auspicabile una capillare attivazione di circuiti detentivi differenziati per le diverse tipologie di autori di reato, strutturando percorsi diversificati in base alle esigenze di sicurezza, ma soprattutto di trattamento per i singoli detenuti. Si consideri, per esempio, che in Italia neanche per gli autori di reati sessuali sono previsti specifici programmi di intervento trattamentale, nella fase dell'esecuzione penale, vale a dire in ambito penitenziario. L'unica eccezione, al momento, è rappresentata dal pionieristico progetto dell'Unità di trattamento intensificato messo in atto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate.

Eppure, i principi fondamentali espressi dall'art. 27 della nostra Carta Costituzionale, dei quali tutto l'ordinamento penitenziario è permeato, pongono in primo piano proprio l'individualizzazione del trattamento del detenuto in quanto soggetto responsabile dei propri agiti e fruitore attivo delle opportunità di rieducazione fornite dagli istituti di pena⁶¹.

Gli interrogativi che in questa sede ci siamo posti riguardano le modalità di superamento di tutti quegli effetti criminogeni e desocializzanti che oggi caratterizzano l'istituzione penitenziaria. Come dovrebbe essere il carcere? Quello che di positivo si

⁶¹ Art. 1, ord. penit. e art. 103, co. 2, D.P.R. n. 230 del 2000.

ottiene, quasi sempre, lo si ottiene non “attraverso” il carcere, ma “nonostante” il carcere: il detenuto migliora non grazie al carcere, inteso come sede di espiatione della pena da scontare all’interno di una gabbia, ma nonostante il carcere, mediante tutti quegli strumenti descritti nei capitoli precedenti.

Anche per questi motivi, dagli anni Settanta, ha preso piede la prospettiva abolizionista. Nato con la Seconda Guerra Mondiale, l’abolizionismo si è diffuso in particolare nel Nord Europa, ad opera di penalisti e penitenziaristi che con spirito critico cominciarono a vedere nella reclusione all’interno degli istituti di pena il simbolo dell’incapacità e della sconfitta del sistema penale nell’assicurare una convivenza sociale non violenta.

Il punto, però, è con che cosa sostituire il carcere. Un’alternativa al carcere? Non c’è. E ogni tanto bisognerebbe avere il coraggio di riconoscerlo.

Nonostante la crisi di funzionalità ed efficienza in cui versa il sistema penitenziario italiano, si fatica enormemente a trovare un modello, un’istituzione, un circuito, con cui soppiantare gli istituti di pena. Perciò, non senza un pizzico di idealismo, l’unica proposta che ci sentiamo di fare è quella di reperire risorse adeguate per superare le principali criticità, sia in termini di quantità e formazione del personale che in termini di edilizia penitenziaria.

Inoltre, investire nel sostegno alla ricerca, soprattutto al fine di potenziare gli interventi trattamentali e superare l’idea del carcere come istituzione dell’isolamento, ci pare per il momento l’unica strada percorribile per abbattere il tasso di recidiva da un lato e migliorare le condizioni del sistema carcerario dall’altro.

APPENDICE

LE TECNICHE DI COLLOQUIO: ERRORI DA NON FARE E TRUCCHI DEL MESTIERE

In questa sede vedremo con quali modalità è corretto relazionarsi ai soggetti ristretti negli istituti di pena, quali domande fare, quali errori è bene evitare e come dovrebbe essere il *setting* per favorire un colloquio efficace e produttivo.

In prima battuta, dobbiamo chiederci che cosa sia un colloquio. Un colloquio è il parlare insieme di qualcosa in modo da rendere possibile l'incontro con l'altro e ciò presuppone il saper ascoltare, un'abilità importante di cui si è discusso anche nel corso dell'ultimo capitolo. Per accedere all'altro, dobbiamo mettere in gioco anche noi stessi, non crederci immuni dalla sofferenza e soprattutto non sentirsi "al di sopra": anche un atteggiamento di neutralità, nel colloquio, è un errore quando è dovuto a comodità o ad un'effettiva incapacità di prendere posizione.

L'obiettivo dell'intervistatore – e scopo del colloquio – è quello di riconoscere, dietro le affermazioni del detenuto, il suo mondo ed in particolare i suoi bisogni, le sue mancanze, i suoi riferimenti, i suoi desideri e tutto ciò che possa essere utile ad intraprendere un percorso di riabilitazione e risocializzazione.

Data la necessità di creare con l'utente un clima di empatia, intesa come capacità di ascoltare e comprendere gli stati d'animo di una persona, dobbiamo anche chiederci se si debba necessariamente ascoltare tutti. Come ci suggerisce Silvio Ciappi, la risposta è no, poiché la capacità di ascoltare presuppone anche l'essere interessati a ciò che il soggetto sta dicendo: «*Ognuno, intervistatore, psicologi e psichiatri, ha le proprie idiosincrasie, una propria struttura mentale e ci sono delle situazioni o dei fatti (dei reati ad esempio) che ci alimentano disgusto e che non tolleriamo. In questo caso è bene valutare la tollerabilità che si ha verso alcuni pazienti ed eventualmente segnalare il caso a un altro collega*»⁶².

A questo punto, opereremo una breve descrizione dello spazio entro il quale dovrebbe avvenire il colloquio.

⁶²S. Ciappi, *Psicopatologia narrativa. Funzionamento del Sé e pratica clinica*, LAS, Roma, 2013, p. 227.

Il setting

Quello che stiamo per descrivere è uno spazio ben diverso da quello in cui, nella stragrande maggioranza dei casi, avvengono i colloqui tra il detenuto e l'intervistatore, sia esso l'educatore, il criminologo o lo psicologo. Eppure, l'idoneità del *setting* si rivela di fondamentale importanza al fine di favorire una comunicazione efficace e sincera tra le parti. Le caratteristiche fisiche del contesto in cui si svolge la conversazione, infatti, stimolando sensazioni positive o negative, finiscono per incidere notevolmente sulla buona riuscita del colloquio.

In primo luogo, per favorire la concentrazione e il senso di riservatezza del detenuto, dovrebbe trattarsi di una stanza collocata in una parte della struttura piuttosto silenziosa e appartata, o almeno lontana da luoghi di passaggio o esposti ad eccessivo rumore. È bene, inoltre, che il personale di custodia si trattenga nelle immediate vicinanze della sala adibita al colloquio, ma che all'interno non vi sia altra persona all'infuori dell'intervistatore e dell'intervistato. L'eventuale presenza di terzi potrebbe inibire la capacità dell'utente di raccontarsi e tradire la riservatezza cui ha diritto.

All'interno dello spazio in cui si svolge il colloquio, un elemento indispensabile è rappresentato dalla porta, la quale segna un limite fisico, ma anche psicologico, al di là del quale è possibile dire le cose che non si direbbero al di qua.

Oltre alla porta, l'arredamento in generale è molto importante. La stanza del colloquio dovrebbe poter esprimere sobrietà e serenità. La presenza di un tavolo e di sedie comode risulta essenziale al fine di garantire una buona tenuta del colloquio. Infine, le pareti dovrebbero essere colorate per evitare che lo squallore finisca per travolgere tutto, intervistatore compreso⁶³.

La presenza di ambienti simili da dedicare ai colloqui non solo non è scontata, ma è spesso molto lontana della realtà, dove si fatica anche a trovare semplicemente una stanza in cui conferire con il detenuto, costringendo talvolta gli operatori ad arrangiarsi nei corridoi e i detenuti a portare il panchetto che hanno in dotazione nella cella.

Il linguaggio e l'ascolto

In primo luogo, come impone anche l'art. 1, co. 4, OP, i detenuti devono essere chiamati o indicati con il loro nome, pertanto ci si rivolge ed essi sempre chiamandoli per nome o cognome. Questo è anche un buon punto di partenza per scalfire il processo di

⁶³ *Ibidem.*

deumanizzazione che il carcere pone in essere: far sentire al detenuto che esiste, che ha una sua identità e che non è solo un numero di matricola.

All'inizio del colloquio è buona norma salutare e ripetere il nome del nostro interlocutore più volte, allo scopo di dargli l'impressione di averlo aspettato. L'accoglienza, però, non deve essere né troppo calorosa, né troppo indifferente: trattare il detenuto come un amico (o un potenziale tale) sarebbe un errore molto grave, ma anche un'eccessiva freddezza e insensibilità sarebbero controproducenti.

A questo punto, dopo averlo invitato a sedersi, si consiglia di spiegargli la situazione nella maniera più chiara possibile, descrivendo il motivo del colloquio e presentandosi: questo momento servirà a rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio il soggetto che potrebbe apparire spaesato: non tutti sono habitué del carcere, potrebbero non conoscere neanche l'esistenza del trattamento rieducativo e della figura dell'educatore o del criminologo.

Per quanto riguarda l'annosa questione degli allocutivi, ritengo sia consigliabile l'uso del lei, fatta eccezione per due casi. Il primo è relativo ai giovani adulti, ovvero quei ragazzi al di sotto dei venticinque anni per i quali l'uso del lei potrebbe risultare una forzatura oltremodo pomposa, nonché probabile oggetto di ridicolizzazione. Raccomando in ogni caso di farsi autorizzare dal soggetto in questione, chiedendo se non preferisca invece farsi dare del lei. Il secondo riguarda l'alta percentuale di stranieri che oggi affolla le carceri italiane: dobbiamo tener presente che in molte culture linguistiche si usa soltanto il tu, pertanto l'uso del lei rischia di confondere ancora di più l'utente, andando a complicare ulteriormente quella che con buona probabilità sarà una già faticosa conversazione.

Come più volte si è ribadito, è di fondamentale importanza, durante il colloquio, saper ascoltare l'altro, che significa prestare attenzione non soltanto alle parole, ma anche all'intonazione, al ritmo del discorso, alle difficoltà di enunciazione e anche al linguaggio del corpo.

Saper ascoltare significa anche evitare di precipitarsi verso la narrazione del reato, cercando di arrivarci soltanto dopo aver consolidato con il soggetto un clima di empatia. Molto utile, ad esempio, è farsi raccontare dettagliatamente tutto ciò che è avvenuto il giorno che ha preceduto la commissione del reato. Inoltre, è sempre bene giungere alla narrazione del reato dopo che l'interessato si è aperto su altri contenuti: farsi raccontare qualcosa della propria vita, per esempio una giornata piacevole che ricorda di aver

trascorso, è un ottimo trucchetto sia per testare la capacità di narrazione del soggetto, sia per creare un clima di fiducia e confidenza.

Durante la narrazione, soprattutto del reato, è di vitale importanza non interrompere il detenuto se non strettamente necessario ed evitare giudizi, frasi moraleggianti e perfino espressioni facciali che possano in qualche modo tradire il nostro disappunto, o mostrare disgusto, imbarazzo, pena. Ho appreso sulla mia pelle che lasciarsi sfuggire un semplice accenno di sorriso quando si nota che l'intervistato è arrabbiato, può rivelarsi molto pericoloso, oltre che anti produttivo. Inoltre, capita di frequente che i soggetti ristretti si presentino al colloquio chiusi, reticenti, scarsamente comunicativi, salvo poi aprirsi non appena si rendono conto che chi hanno davanti a sé non è lì per dispensare giudizi.

Per affinare le abilità di ascolto, si consiglia di applicare il modello elaborato da Ivey e Ivey (2004), ovvero il sistema VVVB. Tale tecnica implica una particolare attenzione su quattro aspetti:

- *V=Visual contact*. Durante una conversazione è sempre buona abitudine mantenere il contatto visivo. Guardare in faccia l'intervistato mentre parla serve per capire l'andamento emotivo del colloquio e l'impatto dei singoli temi affrontati. È molto utile anche analizzare il contatto oculare del detenuto mentre noi stessi parliamo, vedere se in generale è stato rigido, evitante, sensibile, oppure se tale contatto si è interrotto su particolari argomenti.
- *V=Vocal quality*. Il tono della voce è foriero di numerosissime informazioni. Attraverso il tono della voce si dimostra o meno interesse verso ciò che si sta dicendo e anche le variazioni del tono costituiscono indizi importanti. Se si presta bene attenzione, a dirci molto sono le sottolineature verbali, come i cambi di tono o di volume, l'enfaticizzazione di alcune parole, le esitazioni e le interruzioni del discorso e lo schiarirsi della voce, che quasi sempre è sintomo di fatica o disagio nell'affrontare quel discorso.
- *V=Verbal tracking*. L'aderenza verbale è molto importante: se il soggetto ha una storia da raccontare, non bisogna cambiare argomento, al contrario occorre incoraggiare l'elaborazione di quella storia. Anche se, in caso di disagio, tenderà a cambiare argomento, noi dobbiamo avere pazienza, rispettare l'ordine del suo discorso, basarci sui suoi argomenti ed evitare di precipitarsi con una pioggia di domande nella direzione dell'argomento di nostro interesse.

Un fattore da valutare – e di cui non si deve aver paura – è rappresentato dai silenzi. Quando capita che la persona rimanga in silenzio, è opportuno guardarla

negli occhi: se si nota che è rilassata, sarebbe auspicabile rimanere in silenzio, al contrario, se ci appare a disagio, si può introdurre un nuovo argomento, tenendo presente che quando un soggetto tace, spesso il pensiero segretamente formulato è “no”.

- *B=Body language*. Nella nostra cultura, è considerata una distanza ottimale in un colloquio tra persone che non si conoscono bene quella superiore alla lunghezza di un braccio. Oltre ad usare gesti incoraggianti mentre il soggetto parla, è bene ascoltarlo leggermente protesi in avanti con il corpo, in modo da mostrare interesse. È invece sbagliato rimanere per tutto il tempo rigidamente ancorati alla sedia: sapersi alzare e muovere con scioltezza contribuisce a conferire al colloquio una parvenza di normalità e confidenzialità, aiutando l’utente a sentirsi a proprio agio e dunque ad aprirsi. Come suggerisce Silvio Ciappi, rimanere per tutto il tempo “in cattedra” può infastidire e dare più l’idea di un interrogatorio che di un colloquio.

Ricapitolando, durante il colloquio, oltre a prestare attenzione alle parole, è bene osservare: a)il contatto visivo; b)le caratteristiche vocali (l’intonazione, le variazioni vocali, la punteggiatura); c)la conduzione verbale (se ci sono stati argomenti che il soggetto ha voluto evitare, argomenti sui quali si è concentrato di più, argomenti che lo hanno rasserenato o al contrario innervosito; d)il linguaggio del corpo (la postura, i gesti, la distanza, il respiro, l’arrossamento della faccia ecc.).

Alla fine del colloquio sarebbe buona prassi chiedersi se si è parlato più noi o l’intervistato e se siamo stati capaci di metterlo nelle condizioni di raccontare la sua storia. La risposta a queste domande costituisce una valida guida per impostare il colloquio successivo.

Il linguaggio da usare, affinché sia comprensibile ed accessibile a tutti, deve essere quello della quotidianità. In particolare, occorre sforzarsi di utilizzare lo stesso linguaggio dell’intervistato, gli stessi codici, evitando i vocaboli che potrebbe non conoscere.

Affinché il colloquio sia efficace, può essere utile per correggere il tiro e reindirizzare la conversazione, conoscere alcuni stili di discorso.

Nel discorso “urinario”, per esempio, il soggetto sciorina le informazioni come fossero una valanga, saltando di palo in frasca e difficilmente, se non sapientemente “contenuto”, riuscirà a finire un discorso intrapreso. Nello stile “orale”, invece, si cerca di utilizzare parole piacevoli e un tono mellifluido, cercando di addolcire ogni situazione

dolorosa. Nel discorso “defecatorio”, infine, la persona si muove con rabbia e violenza, “sporcando” tutto attraverso il linguaggio: le situazioni, le persone di cui parla, lo stesso intervistatore.

Ascoltare gli utenti e dare loro la possibilità di parlare è molto importante. In alcuni casi, però, occorre non prestare attenzione, per esempio quando il nostro interlocutore parla insistentemente, quasi automaticamente, dello stesso argomento. In questo caso, può rivelarsi molto più utile distogliere lo sguardo e non mostrare interesse per l’argomento. Si possono individuare alcune parole chiave del discorso dell’intervistato e su quelle tentare di insistere per fargli cambiare argomento.

Annuire con la testa e ripetere le parole chiave sono dei validi incoraggiamenti per sollecitare l’interlocutore a continuare a parlare, magari approfondendo l’argomento. Incoraggiare l’utente è molto importante anche per dargli l’impressione di interagire con lui e ridurre l’ansia che solitamente affligge i detenuti al momento del colloquio, i quali necessitano di fare un’impressione favorevole ai fini del percorso premiale.

Se il detenuto si trovasse di fronte un osservatore totalmente asettico, che non lasciasse trasparire alcun indizio sulle sue emozioni e i suoi pensieri, probabilmente si chiuderebbe a riccio e smetterebbe di parlare, tanto più se si considera che si stanno toccando aspetti della sua vita particolarmente delicati e con ogni probabilità imbarazzanti.

Ad ogni modo, la regola generale nel colloquio è parlare poco e usare termini semplici; lasciare spazio alle parole del detenuto e saper aspettare le sue risposte: fare pressioni e avere fretta è sempre una strategia controproducente.

Tra gli errori da non commettere, possiamo annoverare la conduzione di un colloquio sbrigativo, ma anche prolungare troppo la discussione è sbagliato, poiché il rischio è che sia l’intervistato che l’intervistatore si affatichino eccessivamente, perdendo concentrazione e lucidità. Sono errori anche fare promesse vane, che si sa già di non poter mantenere e arrivare al colloquio con ipotesi già rigidamente costituite.

Le domande

Fare domande ha la funzione di far emergere i dettagli della vita e della storia del detenuto, guidando la conversazione. Ma un errore che non si può assolutamente commettere è bombardare l’intervistato di domande, lasciando che il colloquio diventi più un interrogatorio che una conversazione empatica. È sempre meglio rivolgere al soggetto una sola domanda alla volta, poiché le domande multiple danno facilmente l’impressione di un bombardamento; lo stesso vale per la ripetizione ossessiva della stessa domanda. Da

evitare anche le domande guidanti, ovvero quelle domande che contengono già in sé la risposta.

Se si ha un pensiero è preferibile esplicitarlo direttamente con un'affermazione, piuttosto che sotto forma di domanda. Per esempio, alla domanda “lei non pensa che così facendo si sentirà ancora più giù?” è preferibile affermare “così facendo si sentirà ancora più giù”.

Qualora non sia strettamente necessario, si raccomanda infine di astenersi dal chiedere “perché”: tale interrogativo, infatti, tende a mettere a disagio le persone, evocando la sensazione di essere scrutati. Meglio sostituire il “perché” con il “come” ed in particolare, chiedere “come ti sei sentito in quel momento/quando...” al fine di aumentare l'efficacia comunicativa e la carica empatica.

Per guidare efficacemente il colloquio, può essere utile per l'intervistatore prepararsi una sorta di schema mentale con alcune domande interne alle quali cercherà di ottenere risposta nel corso della conversazione.

In primo luogo, si dovrà cercare di capire chi sia il soggetto che si ha di fronte, quindi chi siano le persone significative per lui, quelle implicate nella sua storia, nel reato e quali siano i suoi punti di riferimento. Dopo, occorrerà comprendere quale sia il suo problema: quali le sue preoccupazioni, i suoi bisogni, i suoi disagi, che cosa gli stia capitando. Ma anche quali siano le sue risorse e i suoi desideri. Ad un certo punto del percorso, tali domande interne possono essere esplicitate direttamente al soggetto che si è chiamati a seguire.

Altre due domande a cui bisogna essere in grado di rispondere sono “quando” e “dove”: quando è successo? In concomitanza di un evento particolare? È importante collocare gli eventi all'interno di una cornice cronologica e indagare non soltanto sul momento oggetto di esame, ma anche su quelli immediatamente precedenti e successivi. Inoltre, occorre analizzare la situazione in cui l'evento si è verificato, l'ambiente e il contesto sociale.

Ai fini di esplorare gli stati emotivi del detenuto e il suo mondo interiore, il quesito forse più importante, che solitamente vale la pena esplicitare, riguarda il “come”: come si è sentito? Come ha reagito al problema? Come si sente nel ricordare?

Come già si è sottolineato, da usare con parsimonia nei confronti del detenuto sono i “perché”: è giusto chiedersi quali siano le ragioni che egli adduce a fondamento del problema, ma bisogna far attenzione a non farlo sentire attaccato o sotto interrogatorio. Inoltre, si nota la tendenza da parte degli autori di reato a dare risposte stereotipate,

sviando dalla questione centrale; in questo caso occorre mantenere un atteggiamento paziente e non giudicante, cercando di approfondire gradualmente la questione.

L'ultima domanda implicita che l'intervistatore dovrebbe porsi in ogni colloquio è "cos'altro". Dobbiamo sempre chiederci se abbiamo dimenticato qualcosa e dopo esplicitare anche al detenuto tale interrogativo. Domandare all'utente "cos'altro le viene in mente" può rivelarsi utile per favorire l'apertura e dargli la possibilità di dipanare nuove questioni.

Le domande che invece devono essere direttamente rivolte all'interessato possono essere aperte o chiuse; bisogna fare attenzione a scegliere la tipologia più idonea all'interlocutore. Le domande aperte, spesso introdotte da "potrebbe" ("potrebbe fare un esempio", "potrebbe raccontarmi...") lasciano al soggetto lo spazio sufficiente per scegliere i contenuti e gli permettono di parlare più liberamente. Le domande chiuse, invece, quelle a cui si risponde semplicemente "sì" o "no", determinano risposte brevi.

Pertanto, si raccomanda di abusare delle domande aperte nel caso in cui si abbiano di fronte detenuti reticenti e di impiegare, al contrario, le domande chiuse nel caso di soggetti particolarmente loquaci, per porre un freno alla loro logorrea. Nella generalità dei casi, è bene trovare il giusto equilibrio tra domande aperte e chiuse.

Quando il nostro interlocutore appare troppo chiuso e restio a parlare, raccontare una propria storia personale può aiutare molto: mettendo in gioco sé stessi, si contribuisce a creare quel clima di empatia e fiducia reciproca che con buone probabilità lo indurrà a sciogliersi. All'opposto, quando ci troviamo di fronte quel soggetto che con lungaggine estenuante tenta di raccontarci tutta la propria vita, sarà d'aiuto un delicato cambio d'argomento: attraverso alcune domande chiuse si può fare in modo che il soggetto si focalizzi su tematiche più specifiche.

Tra le domande esplicite che si dovrebbero rivolgere al soggetto per farsi un quadro generale della sua personalità e del suo vissuto, possiamo annoverare le seguenti⁶⁴:

- Con chi viveva quando le è capitato ciò?
- Potrebbe dirmi cosa è capitato di preciso?
- Quando è successo questo fatto, lei in quei giorni cosa faceva?
- Come si è sentito?
- Cos'altro potrebbe aggiungere?

⁶⁴ *Ivi*, p. 232.

È molto importante anche che le domande siano poste con sufficiente chiarezza e affinché le domande siano chiare, è necessario usare lo stesso vocabolario del nostro interlocutore. Un linguaggio oscuro o tecnico avrà soltanto la funzione di allontanare il soggetto da noi, provocando in lui confusione e spavento.

Oltre ad usare una terminologia semplice, può essere d'aiuto, in alcuni casi, parafrasare, sintetizzando, quello che ha appena detto per essere certi di aver capito bene. Così facendo, si ha anche il vantaggio di produrre una chiarificazione dei concetti astratti rendendoli più concreti agli occhi dello stesso intervistato. Alcune persone hanno infatti la tendenza a ripetere più e più volte la loro storia, nel timore di non essere stati capiti bene. In questo caso, diventa importante individuare l'essenza del discorso e riferirla al soggetto stesso, in modo da accorciare e chiarificare il suo concetto.

Inoltre, può essere utile chiedere spiegazioni, per esempio in caso di cambio improvviso di argomento: "potrebbe dirmi perché adesso si è messo a parlare di X, se fino a poco fa parlava di Y?".

Infine, dato che l'obiettivo finale è quello di aiutare il soggetto a reinquadrare la propria vita in un'ottica più positiva, è sempre bene porre una serie di domande attraverso le quali sarà possibile scoprire i suoi punti di forza e le sue risorse: "Quali alternative le vengono in mente?", "Quale tipo di soluzione le è stata di aiuto in passato?" e così via. Tale operazione, di certo non facile e alquanto faticosa, è fondamentale per insegnare al detenuto ad interrogarsi su se stesso e le proprie capacità.

Seguendo un modello di colloquio particolarmente avanzato, ma pochissimo usato dagli educatori penitenziari, si può concludere il colloquio raccomandando al soggetto di svolgere alcuni esercizi. Per esempio, lo si può invitare a tenere un registro, o una sorta di diario, in cui esplicitare i propri stati d'animo, sfogare le proprie frustrazioni, annoverare i successi ottenuti. Oppure, lo si può invitare ad allenarsi a tenere un nuovo comportamento durante una situazione particolare o con compiti specifici.

Altre tecniche di sperimentazione consistono nello stimolare il detenuto ad usare l'immaginazione, ricercando i mezzi e gli strumenti più idonei per fronteggiare una situazione particolare che potrebbe presentarglisi nel futuro. Infine, benché in carcere se ne faccia un uso del tutto marginale, può essere utile utilizzare il *role playing*, simulando con l'intervistatore una situazione al fine di rendere chiaro e concreto il comportamento che sarebbe opportuno tenere.

Ad ogni modo, in termini di esercizi ed esperimenti, sono aperte infinite possibilità e vale la pena lasciare spazio all'immaginazione del professionista che sarà chiamato a rapportarsi con il detenuto.

Ma come comportarsi quando di fronte ci troviamo un soggetto non interessato al trattamento rieducativo e poco motivato al cambiamento? Lavorare con queste persone può essere molto difficile ed è bene accettare che talvolta possa essere anche impossibile. In fondo, come si è illustrato precedentemente nel corso di questo lavoro, il detenuto non è in nessun caso, almeno nel nostro Paese, obbligato a seguire un percorso riabilitativo ed è nostro compito ribadire questo concetto al detenuto stesso.

Tutto ciò che si può fare, è proporre colloqui di approfondimento su questioni specifiche, invitandolo, se necessario, a presentarsi al colloquio per parlare di ciò che vuole: anche questo può rivelarsi un modo utile per noi di reperire informazioni funzionali all'osservazione. Non ci dimentichiamo che il nostro scopo ultimo è quello di raccogliere informazioni rilevanti sulla storia e la personalità del soggetto ristretto, al fine di concludere l'osservazione e stilare poi un documento, che sia la relazione di sintesi, il programma di trattamento o una perizia criminologica. Pertanto, anche la poca volontà da parte del detenuto di sottoporsi all'osservazione o presentarsi al colloquio è per noi fonte di preziose informazioni.

Quando si ha a che fare con i detenuti, capita spesso di trovarsi davanti persone che pongono in essere meccanismi difensivi e strategie di negazione o minimizzazione del fatto, per esempio attraverso lo scaricamento della colpa su altri soggetti o fattori. È possibile, tuttavia, giungere ad una revisione critica del reato grazie ad alcuni elementi, come l'abilità del professionista, la capacità del soggetto di parlare apertamente e la possibilità di costruire nuovi modelli comportamentali grazie alle risorse che saremo in grado di far emergere nel corso dei colloqui.

Chi ascolta, può aiutare il detenuto a costruirsi una nuova identità mettendosi in gioco in prima persona, per esempio raccontando storie positive su se stesso, rivelando qualcosa di sé e anche svelandogli le sue sensazioni personali. Infatti, restituirgli un *feedback*, ovvero delle considerazioni su come altri probabilmente lo vedono, può essere utile affinché il soggetto capisca su quali aspetti intervenire e quali sono i punti di forza da potenziare. Ovviamente il *feedback* deve essere “non giudicante”, ovvero privo di giudizi, ma quanto più preciso possibile⁶⁵. In questo modo, è possibile contribuire ad accrescere il

⁶⁵ *Ivi*, p. 241.

grado di fiducia che il detenuto ha in se stesso, insegnargli a vedere il futuro come “autodeterminabile” e a ricercare da solo tutti quegli *skills* che gli consentano di affrontare le varie situazioni una volta uscito dal carcere.

Anche impiegare una strategia descrittiva può essere utile: quando il nostro interlocutore non riesce a parlare di qualcosa, si può tentare di chiedergli di fare una descrizione di un elemento contingente al fatto: per esempio dell’ambiente in cui è avvenuto, di una persona, di ciò che in quel momento lo ha colpito ecc. in modo che possa sciogliersi. Capita spesso che descrivere “altro” sia l’*input* per arrivare poi a parlare del fatto stesso.

Per quanto riguarda il prendere appunti nel corso del colloquio, cosa che può essere estremamente utile per l’intervistatore, è bene ricordarsi che si può fare, ma senza esagerare, per non dare l’impressione al nostro interlocutore che non gli stiamo prestando la giusta attenzione o che ci stiamo distraendo. Inoltre, se il soggetto si rende conto che stiamo registrando tutto quello che dice, potrebbe spaventarsi e chiudersi oppure studiare meticolosamente le parole da dire e quelle da non dire.

Menzione a parte merita il colloquio di primo ingresso: in questo caso l’intervistatore è il funzionario giuridico-pedagogico. Come si è già avuto modo di spiegare, l’ingresso in carcere rappresenta una vera e propria frattura biografica, un momento delicatissimo che merita un’attenzione particolare.

Fin da ora, l’educatore deve chiedersi quali siano le principali fonti di preoccupazione per il neo-detenuto e quali opportunità e strategie sia più opportuno attivare. Inoltre, già da questo momento, dovrebbe partire la raccolta di tutte quelle informazioni utili a farsi un’idea dell’identità della persona. Pertanto, una volta rotto il ghiaccio e creato un clima di empatia e franchezza, si cominciano a chiedere notizie della famiglia d’origine, della famiglia che si sia eventualmente costituito, dell’ambiente sociale, del percorso scolastico, delle attività lavorative svolte, dell’infanzia e la pubertà e poi ancora, i punti di riferimento, gli amici, gli interessi e gli hobbies, le abitudini alimentari, sessuali e relative al sonno e tutto quello che il detenuto abbia voglia di rivelarci.

Infine, con delicatezza, è necessario chiedere se faccia uso di sostanze stupefacenti, se abbia problemi di alcolismo o abbia un passato di tossicodipendenza. In caso di risposte affermative, si deve chiedere se si sia mai rivolto ad un SERT o se da esso sia attualmente seguito. Sempre con tatto e delicatezza, si deve anche chiedere quale sia il suo atteggiamento nei confronti della solitudine, se abbia mai tentato il suicidio o commesso atti auto-lesivi, anche al fine di attivare, eventualmente, la Grande Sorveglianza.

Alla fine del colloquio, si ha il dovere di informare il detenuto dell'esistenza e del luogo in cui trovare la "Carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato", un documento che descrive il regime detentivo al quale è sottoposto, i suoi diritti e i suoi doveri, le strutture e i servizi di cui può avvalersi. Benché tale pratica non sia molto diffusa, comunicare al detenuto la presenza della Carta è molto importante, anche in virtù del fatto che il D.P.R. n. 136 del 2012, modificando gli artt. 23, co. 5 e 69, co. 2 del D.P.R. n. 230 del 2000, ha introdotto l'obbligo per la direzione di consegnare al nuovo giunto tale documento.

Qualora il nuovo giunto rifiutasse il colloquio di primo ingresso, sarebbe buona prassi affacciarsi alla cella per valutare la situazione ed invitarlo in prima persona a presentarsi al colloquio, tentando al contempo di rassicurarlo. Se ancora rifiuta, è forse consigliabile lasciar passare qualche giorno prima di estendere un nuovo invito, non tralasciando nel frattempo di monitorare la situazione con l'ausilio del personale di custodia.

Gestione della rabbia

Come abbiamo già avuto modo di constatare, lo stress rappresenta indiscutibilmente un elemento presente in tutti coloro che si trovano ristretti all'interno delle mura carcerarie. Inevitabilmente, la reclusione comporta una graduale perdita di autostima ed un crescente senso di rabbia, ansia e disperazione. Per affrontare il colloquio con un detenuto, è bene possedere gli strumenti per gestire tali sentimenti onde evitare un'aggressione.

Se il detenuto si presenta al colloquio adirato, mostrarsi affettuosi ed eccessivamente accondiscendenti, non soltanto non serve a niente, ma può rivelarsi controproducente. Un'idea potrebbe essere quella di insinuare nel soggetto da intervistare il dubbio che anche noi potremmo essere adirati, ma soprattutto fargli capire che vorremmo conoscere il motivo del suo stato d'animo.

Per gestire al meglio lo stato di rabbia, innanzitutto è utile conoscere il ciclo dell'aggressione, il quale è costituito da una progressione di fasi che possono avere durata e intensità differenti:

quiescenza → stimolazione → escalation → accelerazione → picco → de-escalation → risoluzione.

Gli eventuali testimoni, solitamente, ricordano il primo momento, ovvero quello della calma e della tranquillità, mentre difficilmente riescono a cogliere le fasi successive.

A scatenare la rabbia deve essere un *trigger*, ovvero un elemento stimolante che non sempre è noto. In situazioni particolari, per esempio in mancanza di sonno o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, certi *stressors* possono essere amplificati, percepiti in maniera più intensa rispetto a quando si è in condizioni normali.

Oltre alla disinibizione indotta da sostanze, il *trigger* può essere l'intensificazione di una stimolazione avversativa, ma anche la percezione di mancanza di alternative, provocazioni relazionali (reali o presunte), come una vera e propria intrusività da parte di un'altra persona. Poi ci sono i fattori stressanti maggiori, ad esempio una situazione di pericolo, una condizione di forte difficoltà o una minaccia, interpretazioni psicodinamiche intrusive.

A questo punto, si possono cogliere nella persona degli elementi di diversità rispetto alla fase della quiescenza, come un cambio di postura o di linguaggio: tali cambiamenti indicano che il soggetto sta entrando in uno stato di agitazione e per questo diventa fondamentale saper cogliere il cambiamento nell'altro.

In primo luogo, occorre osservare l'aspetto fisico: contratture mimiche e facciali, serratura dei pugni o dei denti, sguardo minaccioso. Allo stesso tempo, bisogna fare attenzione alle minacce verbali e all'aumento del volume della voce e/o all'emissione continua della stessa, che diventa quasi automatica. Deve metterci in allarme anche il dettaglio nel descrivere le minacce, il quale può indicare una pianificazione, un pensiero organizzato. Tra gli altri comportamenti da tenere in considerazione ci sono la gesticolazione, il passeggiare rapidamente o avanti e indietro e altri movimenti corporei ampi: i comportamenti motori macroscopici sono quasi sempre indice di uno stato di agitazione che, se non adeguatamente contenuto, sfocerà in agiti aggressivi.

Oltre a questi correlati comportamentali dell'aggressività, è bene valutare i fattori legati all'ambiente, poiché le persone frustrate o stressate hanno maggiori probabilità di mettere in atto comportamenti aggressivi.

Altri fattori di rischio a breve termine sono i disturbi paranoidei e/o presenza di allucinazioni di comando, i disturbi neurologici, la recente assunzione di droghe o alcool, una storia di abusi fisici ripetuti.

Per questo motivo, prima di presentarsi al colloquio, sarebbe consigliabile raccogliere informazioni sulla persona che ci si troverà di fronte ed in particolare sapere se il soggetto in questione è autore di precedenti aggressioni, soprattutto ai danni di operatori sociali e penitenziari.

Una volta valutati questi fattori, è indispensabile indagare anche la disponibilità di armi, ovvero la possibilità per il soggetto di procurarsi qualsiasi oggetto atto ad offendere.

È proprio in questo momento, l'*escalation*, che si rende necessario fare una rapida diagnosi della situazione di pre-aggressione e porre in essere una serie di interventi verbali per evitare l'aggressione e ridurre il comportamento violento. È opportuno mantenere i *feedback* verbali fino alla progressiva risoluzione della crisi.

Se non si interviene adeguatamente, la fase successiva è quella dell'*arousal*, vale a dire una condizione di iper-attivazione: il livello dello stato della persona aumenta fino al punto di non riuscire più a cogliere gli stimoli fini. Si percepiscono soltanto i pericoli, non si è più in grado di fare inferenze corrette sulla realtà circostante, si fanno solo associazioni semplici. Non c'è più una gradazione di interventi, ma soltanto risposte comportamentali massimali, pensieri estremi, "tutto o niente, bianco o nero", senza possibilità di mediazione.

La presenza di *arousal* fisiologico e mentale indica rabbia, uno stato emotivo soggettivo che può sfociare nel "picco", il momento di massima attivazione motoria e minor capacità cognitiva di discriminazione e di valutazione. A questo punto, sul piano operativo, deve prevalere una logica di limitazione del danno e la ricerca della sicurezza.

Più la rabbia si diluisce nel tempo e meglio è e dei piccoli gesti di scarico della tensione, come battere il pugno sul tavolo, sono da considerare positivamente.

Dopo il picco comincia una fase di calata, detta *de-escalation*, che consiste in un graduale ritorno alla linea psicoemotiva di base.

Poiché il livello di *arousal* in questo momento è ancora elevato, il rischio di nuove manifestazioni di violenza permane alto e infatti, in alcuni casi, si reinnesca il comportamento aggressivo. Di conseguenza, in questa fase è necessario mantenere un monitoraggio attivo sulla situazione e astenersi da interventi intrusivi, fino alla definitiva risoluzione della crisi.

La fase di *de-escalation* è indotta da un insieme di interventi, verbali e non, mirati ad abbassare il livello di ostilità, riducendo progressivamente la rabbia e la predisposizione al comportamento aggressivo. Cercheremo ora di descrivere le azioni di desensibilizzazione volte a contenere lo stato di rabbia.

In emergenza, è necessario un intervento assertivo, mostrarsi calmi e assumere un atteggiamento positivo: può essere d'aiuto richiamare il soggetto a qualcosa di piacevole. Il tono della voce deve essere rassicurante, non giudicante e non provocatorio. Si deve parlare in maniera neutrale e concreta, ricordandosi che in quel momento la persona non

riesce a seguire facilmente i nostri discorsi. Pertanto, è bene agganciarsi a cose semplici e fare ragionamenti poco articolati e complessi, usando frasi brevi e dal contenuto molto chiaro.

Bisogna interporre una distanza utile tra noi e il soggetto, dimostrargli rispetto ed evitare un contatto visivo troppo diretto, il quale provocherebbe in lui un ulteriore stato di ansia e agitazione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e autocontrollo, senza apparire autoritari. È molto importante, in questa fase, dare spazio al nostro interlocutore, lasciarlo parlare e ascoltarlo, evitando di dare nostre interpretazioni, le quali potrebbero facilmente essere fraintese.

Da evitare assolutamente sono le promesse che si sa già di non poter mantenere. Al contrario, può essere d'aiuto accettare alcuni contenuti della conversazione, dichiarandosi d'accordo con alcune delle sue affermazioni: "capisco che...".

Progressivamente, si possono suggerire alternative che da solo non vedrebbe e metterlo di fronte a delle piccole scelte. Dopodiché, è necessario imporre crescenti limiti prescrittivi o delle vere e proprie barriere, fino alla risoluzione dell'ostilità.

Conclusioni

Secondo Silvio Ciappi, l'empatia costituisce una "predisposizione naturale" che fa sì che la disponibilità a cambiare il nostro modo di vedere il mondo dipenda dalla capacità empatica del nostro ascoltatore: *«nel colloquio clinico l'empatia è il risultato delle tecniche di ascolto attivo e di formulazione delle domande interne e esplicite. Per essere empatici è fondamentale domandarsi: abbiamo realmente sentito ciò che il paziente stava dicendo? Abbiamo capito il suo punto di vista? Abbiamo sentito il suo mondo come lui lo sente? Essere empatici significa anche instaurare un clima di fiducia reciproca che possa permettere una buona motivazione per il paziente al cambiamento, significa in altre parole far sì che il paziente riconosca la propria storia e che possa arricchirla di significati nuovi»*⁶⁶.

Ciò che conta è mostrare al nostro interlocutore che la sua storia è stata ascoltata e condivisa, poiché la condivisione di un'esperienza dolorosa ha un grande significato terapeutico⁶⁷. Condivisione non significa però "collusione", vale a dire quel processo di socializzazione delle emozioni che deve assolutamente essere evitato. "Colludere" significa *«condividere emozionalmente le stesse simbolizzazioni affettive entro un contesto*

⁶⁶ *Ivi*, p. 234.

⁶⁷ Cfr. E. Borgna, *Come in uno specchio oscuramente*, Feltrinelli, Milano, 2007.

*comune e partecipato»*⁶⁸ ed è chiaro che trattandosi di un autore di reato, il contesto non possa essere “comune e partecipato”.

Non colludere non significa non essere empatici, significa semplicemente non accettare *in toto* quello che il reo dice e le richieste che avanza, ma sforzarsi al suo fianco di cercare una nuova strada da percorrere.

⁶⁸ S. Ciappi, *Psicopatologia narrativa*, op. cit., p. 239.

BIBLIOGRAFIA GENERALE DI RIFERIMENTO

Andraous V., *Fare teatro in carcere cosa significa?*, in “Educazione & Scuola”, 20 novembre 2016

Ardita S., Degl’Innocenti L., Faldi F., *Diritto penitenziario*, Laurus Robuffo, Roma, 2016

Borgna E., *Le intermittenze del cuore*, Feltrinelli, Milano, 2003

Ciappi S., *Psicopatologia narrativa. Funzionamento del Sé e pratica clinica*, LAS, Roma, 2013

Ciappi S., *Una vita tragica: Edipo in città*, in Verde A. e Barbieri C. (a cura di), *Narrative del male. Dalla fiction alla vita, dalla vita alla fiction*, Franco Angeli, Milano, 2010

Fadda M., Bezzi R., Fiorentin F., *Il trattamento dell’autore di reato nella coppia e la vittima precipitante*, consultabile al sito web: https://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=45576&catid=212&Itemid=462&mese=06&anno=2014

Germani G., *In carcere si può studiare per cambiare*, in “Lettere dal carcere” de Il Mattino di Padova, 2 novembre 2009

Giulini P., Xella C. M., *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2011

Leonardi F., *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, 2

Malizia N., *Criminologia ed elementi di criminalistica*, Fiera & Liuzzo Publishing, Roma, 2007

Meluzzi A., *Crimini e mass media. Distorsioni e suggestioni di stampa e tv nei grandi casi di cronaca nera*, Infinito Edizioni, Formigone (MO), 2014

Pastore G., *Interazioni comunitarie tra il dentro e il fuori. Il caso studio dei Poli Penitenziari Universitari*, in A. Salvini (a cura di), *Dinamiche di comunità e servizio sociale*, Pisa University Press, 2016

Verde S., *Il carcere manicomio. Le carceri in Italia tra violenza, pietà, affari e camicie di forza*, Sensibili alle foglie, Roma, 2011

Vianello F., *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma, 2012

La criminalità in Italia. Tendenze, evoluzione, e caratteristiche di alcuni fenomeni criminali, Rapporto di ricerca del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, 2015

RINGRAZIAMENTI

Desidero in primo luogo ringraziare il Professor Andrea Borghini per aver accettato l'incarico di relatore della mia tesi di master, per i suoi preziosi suggerimenti e per avermi incoraggiato ad occuparmi di carcere, un tema sempre scottante e controverso. È la sua sfida che ho raccolto, quando ho deciso di entrare in carcere per la prima volta e per questo, va a lui tutta la mia riconoscenza.

Ringrazio poi la Professoressa Cristina Galavotti e il Professor Gerardo Pastore per i loro indispensabili insegnamenti e per la disponibilità a dirimere tutti i miei dubbi durante questo percorso, ma soprattutto per aver creduto in questo progetto straordinario che ha dato vita al primo master italiano in Criminologia sociale. Senza di loro niente sarebbe stato possibile.

Ringrazio tutti e tre per avermi offerto l'opportunità di svolgere un tirocinio all'interno della Casa Circondariale "Don Bosco" di Pisa: un'esperienza intensa, gratificante, stimolante, come poche se ne fanno nella vita.

Ringrazio ogni docente del master per avermi permesso di acquisire gli strumenti senza i quali questo lavoro non avrebbe potuto vedere la luce. In particolare, vorrei esprimere la mia più sincera gratitudine ai tre insegnanti per merito dei quali ho appreso le nozioni che costituiscono la base di questo elaborato: Silvio Ciappi, Valentina Palmucci e Franco Scarpa. I loro insegnamenti ed il loro entusiasmo si sono rivelati estremamente preziosi per la stesura di questa tesi.

Un grande grazie va a tutto il personale del "Don Bosco" di Pisa, in particolare all'area educativa per avermi prontamente accolta e "coccolata". Grazie soprattutto alla Dottoressa Claudia Carrieri, una professionista di eccezionale talento, per avermi accompagnata nel faticoso, ma straordinario, viaggio all'interno del carcere. Non la ringrazierò mai abbastanza per aver risposto, con pazienza e competenza, a tutte le mie domande e per avermi illustrato il mestiere del funzionario giuridico-pedagogico così come dovrebbe essere fatto.

Ringrazio di cuore la Professoressa Giovanna Pizzanelli, relatrice della mia tesi magistrale, per avermi insegnato il valore del rigore, l'importanza di citare sempre i riferimenti giuridici, la buona prassi di consultare scrupolosamente la normativa esistente, senza mai perdere di vista lo stato dell'arte. Senza la "pignoleria" che lei mi ha trasmesso,

difficilmente avrebbe potuto riuscire bene un lavoro come questo, che affonda inevitabilmente le radici nei meandri del diritto.

Grazie a Francesca Vianello, per aver svegliato in me la voglia di fare ricerca sulle tematiche penitenziarie...e ancora al professor Borghini, per avermi segnalato la sua lettura.

Ringrazio il personale della Biblioteca del Dipartimento di Scienze politiche di Pisa per l'impegno e la pazienza che sempre mi ha riservato nel reperire i testi necessari e per avermi indirizzato nella ricerca.

Grazie infinite ad Andrea, per l'immenso e costante sostegno morale: nessuno come lui confida nelle mie capacità.

Un ultimo, ma importantissimo ringraziamento va alla mia famiglia, per il grande aiuto che mi ha dato permettendomi di dedicare il mio tempo agli studi e per essermi stata vicina ogni momento, credendo in me e appoggiando le mie scelte. Grazie a mia madre, per essersi presa cura di ciò di cui non ho potuto occuparmi io durante il percorso universitario; a mio padre, per aver sempre condiviso lo spirito del mio lavoro.